

Lettera d – Edificabilità zone agricole

## **SOMMARIO**

PUNTO 1) DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI REDDITIVITÀ MINIMA DELLE IMPRESE AGRICOLE SULLA BASE DI QUANTO STABILITO DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 40/2003

PREMESSE

PUNTO 2) DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA REDAZIONE E PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEL PIANO AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 44, COMMA 3.

PREMESSE

MODELLO DI PIANO AZIENDALE

– Dati riepilogativi e Dichiarazioni – Relazione tecnica – Conto Economico

PUNTO 3) DEFINIZIONE DI STRUTTURE AGRICOLO-PRODUTTIVE.

PREMESSE

Tabella 1

PUNTO 4) PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E SANITARIA DEI NUOVI ALLEVAMENTI RISPETTO A QUELLI ESISTENTI.

PREMESSE

CONTENUTI OPERATIVI

PUNTO 5) MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI E LA DEFINIZIONE DELLE DISTANZE SULLA BASE DEL TIPO E DIMENSIONE DELL'ALLEVAMENTO RISPETTO ALLA QUALITÀ E QUANTITÀ DI INQUINAMENTO PRODOTTO.

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3

Tabella 4

Tabella 5

Figura 1

Figura 2

PUNTO 6): LE DEROGHE, PER LE AREE DI MONTAGNA, AL DIVIETO DI EDIFICARE SOPRA I 1.300 METRI DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 10

PREMESSE

MODALITÀ OPERATIVE

PUNTO 7): LA DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMPIEZZA DEL FONDO DI PERTINENZA DA VINCOLARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 45.

PREMESSE

**Punto 1): definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/2003**

**PREMESSE**

La disciplina comunitaria in materia di politica strutturale e sviluppo rurale prevede, quale requisito di accesso a qualsiasi regime d'aiuto finalizzato all'ammodernamento delle dotazioni e dei fabbricati aziendali, la dimostrazione di un'adeguata redditività dell'impresa.

La Regione del Veneto con legge 12 dicembre 2003, n. 40, "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" ha recepito tale orientamento ed ha previsto che, anche per accedere ai benefici recati dalla legislazione regionale di settore, le imprese agricole debbono risultare in possesso del requisito della "redditività".

Peraltro, sempre l'Amministrazione regionale, per il rispetto delle condizioni previste dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 44 della LR n. 11/2004, ha inizialmente adottato le procedure amministrative e la correlata modulistica nell'ambito delle istruttorie previste dal Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-06, in attuazione della normativa comunitaria di settore, finalizzate a computare la redditività dell'impresa, mediante la determinazione del reddito netto aziendale. Tuttavia, la più recente Programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 ha modificato tale criterio, richiamando, ai fini della valutazione della dimensione economica dell'azienda agricola, l'incremento di valore aggiunto e utilizzando il "business plan on line" (BPOL) quale strumento per valutare tale risultato economico.

In ordine alla valutazione della redditività dell'azienda agricola, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1223 del 25 giugno 2012 sono state introdotte alcune semplificazioni di tipo procedurale al fine di rendere uniformi gli schemi che illustrano la realtà tecnico-economica dell'azienda agricola, individuando un "conto economico unico" a struttura modulare per i diversi procedimenti disciplinati dalla Regione, che permette di illustrare la situazione reddituale dell'azienda, da confrontarsi, successivamente, con i parametri di valutazione specifici previsti dai diversi procedimenti. La definizione del conto economico aziendale unico viene effettuata utilizzando il BPOL, applicando procedure più o meno complesse a seconda del procedimento e della relativa normativa di riferimento; per i procedimenti legati al riconoscimento della qualifica IAP e all'edificabilità in territorio agricolo sono state introdotte delle semplificazioni rispetto al BPOL che accompagna le domande di finanziamento del PSR.

Inoltre, sempre al fine di assicurare la semplificazione delle procedure relative al riconoscimento delle qualifiche professionali in agricoltura (Imprenditore Agricolo Professionale - IAP), previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie, con la deliberazione n. 2113 del 07 dicembre 2011, sono stati introdotti parametri convenzionali di redditività da attività agricole, da applicare per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole. Ciò consente, in presenza di situazioni ordinarie, di calcolare il reddito aziendale sulla base dei parametri convenzionali di redditività, di confrontarlo con il reddito extra agricolo, e di riconoscere la qualifica di IAP sulla base dei dati presenti nelle banche dati disponibili (archivi dell'Anagrafe regionale del Settore Primario e Fascicoli aziendali elettronici), integrati all'occorrenza con dati compilativi. Tale semplificazione permette di snellire la documentazione richiesta nei rapporti tra cittadino/impresa e Pubblica Amministrazione. Per le situazioni non ordinarie, ovvero qualora il richiedente ritenga che i parametri convenzionali non siano adeguati alla determinazione della propria situazione aziendale, può essere presentato in alternativa il business plan on line ( BPOL ) con relativa documentazione allegata.

Pertanto, anche per i procedimenti tesi a ottenere l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo, appare coerente adottare le procedure semplificate di cui sopra al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 44; tale scelta nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative prevista dalla legge n. 241/90, e con la finalità di rendere sempre più trasparente, efficace ed economico il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Pertanto, la tabella dei parametri convenzionali di redditività da attività agricole – da applicare per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole – approvata con DGR n. 2113/2001 e s.m.i. al fine del riconoscimento della qualifica IAP, dovrà essere applicata anche nella determinazione del reddito netto dell'azienda agricola per il rilascio dell'autorizzazione ad edificare in zona agricola.

Il rispetto della redditività minima di cui all'art. 44, comma 2, lettera c), viene assicurato dal superamento di un valore soglia ("reddito soglia"). Tale valore è stato definito tenendo conto del livello di retribuzione degli "Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)" della tabella relativa alle *Retribuzioni convenzionali*, che viene pubblicata annualmente dal Ministero del Lavoro, in cui sono indicate le "retribuzioni convenzionali", ossia i redditi da lavoro presumibili per le varie tipologie di mansioni di diversi settori, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero. Per l'anno 2013 il livello di retribuzione sopra richiamato risulta pari a € 22.900,00.

Al fine e per gli effetti della determinazione del reddito soglia di cui al punto 1), lett. d) comma 1, dell'art. 50 della legge regionale n. 11/2004, il requisito della redditività minima da raggiungere viene fissato, per il triennio 2013-2015, in una percentuale del valore preso a riferimento (€ 22.900,00), prevedendo una differenziazione a seconda che si realizzino case di abitazione o strutture agricolo-produttive e stabilendo, per queste ultime, un'ulteriore declinazione in relazione alla zona altimetrica, come di seguito riportato:

<b>Redditività minima (reddito soglia) – valori validi per il triennio 2013-2015:</b>			
<b>Tipologia di intervento:</b>	<b>pianura</b>	<b>collina</b>	<b>montagna</b>
<b>– abitazione</b>	70% reddito riferimento: <b>€ 16.000,00</b>	70% reddito riferimento: <b>€ 16.000,00</b>	70% reddito riferimento: <b>€ 16.000,00</b>
<b>– strutture agricolo-produttive</b>	50% reddito riferimento: <b>€ 11.500,00</b>	40% reddito riferimento: <b>€ 9.200,00</b>	30% reddito riferimento: <b>€ 6.900,00</b>

Per i trienni successivi sarà adottato, quale reddito di riferimento per la verifica del requisito della redditività minima, il livello di retribuzione degli "Impiegati nel settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)" relativo al primo anno del triennio stesso. Per esempio, per il triennio 2016-2018, il reddito di riferimento sarà quello dell'anno 2016 <sup>(1)</sup>.

Pertanto, ai fini dell'edificabilità nelle zone agricole delle case di abitazione, il requisito minimo di redditività si ritiene superato se il reddito dell'azienda risulterà almeno pari al 70% del reddito di riferimento annuale, ovvero € 16.000,00 per il corrente triennio 2013-2015.

Per le strutture agricolo-produttive, il requisito minimo di redditività si ritiene soddisfatto se il reddito dell'azienda risulterà almeno pari al 50% del reddito di riferimento annuale per quelle ubicate in pianura (pari a € 11.500,00 per il triennio 2013-2015), al 40% del reddito di riferimento annuale per quelle ubicate in collina (pari a € 9.200,00 per il triennio 2013-2015), al 30% del reddito di riferimento annuale per quelle ubicate in montagna (pari a € 6.900,00 per il triennio 2013-2015).

Tale distinzione assicura un'adeguata selettività per quanto riguarda la residenzialità in zona agricola e, allo stesso tempo, un'opportuna flessibilità per le strutture agricolo-produttive, al fine di consentire anche alle imprese che hanno un carattere semi-professionale di adeguare la dotazione aziendale. La necessità, ad esempio, di mettere al riparo i prodotti e i mezzi aziendali è presente anche in imprese di carattere intermedio, piuttosto diffuse nelle aree di collina e di montagna. In queste aree il presidio del territorio è assicurato anche da attività non esclusive che, tuttavia, rappresentano ancora una parte considerevole delle aziende.

Sotto il profilo operativo, in base al disposto congiunto degli artt. 44 e 50, l'imprenditore agricolo che intende ottenere il permesso per edificare in zona agricola dovrà operare secondo le modalità di seguito esposte, al fine di dimostrare che l'azienda dal medesimo condotta assicura la redditività minima di riferimento ("reddito soglia").

- Situazioni ordinarie – si deve fare riferimento ai parametri convenzionali di redditività da attività agricole utilizzati per il riconoscimento della qualifica IAP, approvata con DGR n. 2113/2011 e s.m.i., da applicare per il calcolo del reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole, come risultanti da fascicolo integrati all'occorrenza con dati compilativi. Nello specifico, per il calcolo della redditività si deve fare riferimento alla situazione produttiva aziendale dell'annata agraria precedente alla presentazione dell'istanza, più precisamente alla data del 10 novembre dell'annata agraria conclusa. L'aggregato reddituale risultante verrà confrontato con il reddito soglia di riferimento.
- Situazioni non ordinarie – Qualora l'imprenditore agricolo ritenga che i valori tabellari convenzionali non siano adeguati alla propria situazione aziendale, la redditività dell'azienda può essere dimostrata mediante la compilazione del conto economico – approvato con DGR n. 2112/2011 –

<sup>1</sup>Con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca n. 6 del 19 gennaio 2017 sono stati rideterminati e approvati i valori aggiornati di redditività minima (redditi soglia) per il triennio 2016-2018 – da applicare ai piani aziendali presentati nell'anno corrente (2017) e fino a fine il 2019.

Tipologia di intervento:	Redditività minima (reddito soglia) – valori validi per il triennio <b>2016-2018</b> :		
	pianura	collina	montagna
– <b>abitazione</b>	70% reddito riferimento: <b>€ 16.500,00</b>	70% reddito riferimento: <b>€ 16.500,00</b>	70% reddito riferimento: <b>€ 16.500,00</b>
– <b>strutture agricolo-produttive</b>	50% reddito riferimento: <b>€ 11.800,00</b>	40% reddito riferimento: <b>€ 9.400,00</b>	30% reddito riferimento: <b>€ 7.100,00</b>

utilizzando l'applicativo BPOL, secondo le specifiche per la compilazione dello stesso approvate con DDR n. 84 del 30 luglio 2012. Al conto economico unico dovrà essere allegata la documentazione a supporto di quanto indicato nello stesso.

- Giovani imprenditori – Al fine di garantire l'insediamento dei giovani in agricoltura, per le aziende condotte da giovani imprenditori agricoli (età inferiore ai 40 anni all'atto di presentazione del piano aziendale) insediati da non più di cinque anni nell'azienda, la verifica del raggiungimento del reddito soglia viene effettuata facendo riferimento alla situazione produttiva aziendale alla data di presentazione del piano aziendale e non alla data del 10 novembre dell'annata agraria conclusa. Qualora i parametri convenzionali di redditività della tabella applicati alla situazione aziendale esistente al momento della presentazione del piano aziendale non consentano la dimostrazione del raggiungimento del "reddito soglia", resta comunque fatta salva la possibilità, anche per i giovani imprenditori agricoli, di dimostrare il raggiungimento della redditività minima mediante la compilazione del conto economico unico – approvato con DGR n. 2112/2011 – utilizzando l'applicativo BPOL, nel quale indicare e valorizzare le voci componenti il reddito aziendale di natura previsionale.
- Considerato il particolare regime fiscale previsto per le zone agricole ubicate nelle zone montane di cui alla LR n. 39/99 e successive modificazioni, l'occupazione di almeno un'unità lavorativa a tempo pieno nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS da almeno 3 anni comporta la conseguente sussistenza della redditività minima richiesta dal comma 2, lett. c), dell'art. 44 della LR n. 11/2004".
- Per quanto in particolare attiene i consorzi, le società e le associazioni di imprese che effettuano il trattamento di digestione degli effluenti zootecnici e di biomasse vegetali si precisa che – in assenza di poste economico-finanziarie relative ad eventuali proventi derivanti dalla vendita di energia ed altri prodotti o servizi – il calcolo della redditività dovrà essere effettuato tramite l'utilizzo del BPOL attribuendo, in via preventiva, al prezzo di trasformazione dei prodotti reimpiegati nel trattamento un valore pari a zero: pertanto il ricavo afferente all'attività di trattamento verrà determinato sommando il valore di mercato delle biomasse vegetali e degli effluenti di allevamento immessi nell'impianto stesso nel corso di un esercizio annuale. I requisiti minimi sopra evidenziati debbono essere assicurati anche nell'ipotesi di altri impianti a tecnologia complessa (quali, ad esempio, gli impianti di pirolisi e pirogassificazione) da realizzarsi in zona agricola. Chiaramente, la metodologia di determinazione della redditività minima sopra descritta riguarda esclusivamente gli impianti agricoli consortili, societari od associati; nel caso invece di impianti agricoli aziendali, ovvero di strutture ubicate sul fondo rustico e riguardanti una singola impresa agricola, siano essi digestori, impianti di pirolisi, ecc., la redditività deve essere riferita alla redditività complessiva dell'azienda agricola stessa.
- Per gli interventi realizzati dagli Enti pubblici gestori di aziende agro-forestali, iscritti al Registro Imprese – REA, il requisito del reddito si ritiene comunque soddisfatto.
- Esclusivamente per la realizzazione di interventi non connessi all'aumento della produzione resi obbligatori per il rispetto di norme in materia di ambiente, igiene, benessere degli animali, è consentito derogare dai redditi minimi sopra riportati. In particolare, rientrano nell'ambito di tale deroga tutti gli investimenti relativi all'adeguamento dei volumi delle concimaie, delle vasche di stoccaggio liquami nonché manufatti e impianti fissi, quali ad esempio i digestori o gli impianti di pirolisi, la cui realizzazione risulta necessaria ai fini dell'adeguamento dell'azienda alle disposizioni regionali di applicazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE "Direttiva nitrati" in materia di protezione delle acque dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola.

## **Punto 2): definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3.**

### **PREMESSE**

L'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole, esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all'esercizio dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 44, riconosce il diritto all'edificazione in zona agricola esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso di tutti i sottoindicati requisiti minimi:

- iscrizione all'Anagrafe regionale, nell'ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);
- occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;
- redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati dalla Giunta Regionale.

Gli interventi edilizi in parola sono consentiti, previa presentazione da parte dell'imprenditore agricolo di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato del settore, approvato dallo Sportello Unico Agricolo di AVEPA (SUA).

Il piano aziendale presentato dall'impresa dovrà, in particolare, contenere:

- la dichiarazione dell'iscrizione all'Anagrafe regionale, la dichiarazione dell'occupazione di almeno una unità lavorativa iscritta ai ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, nonché il possesso del requisito di redditività minima;
- la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
- la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.

La situazione aziendale viene attestata sia dai dati registrati nel Fascicolo Aziendale, per quanto riguarda la ripartizione colturale, sia da dati dichiarativi per quanto riguarda allevamenti ed attività connesse. Questi dati costituiscono riferimento per il calcolo della redditività utilizzando i valori convenzionali, per la compilazione del Conto economico e della Relazione tecnica.

Deve al riguardo essere precisato che l'iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS può riguardare oltre che la figura dell'imprenditore titolare dell'azienda, altresì il coadiuvante familiare e/o il dipendente a tempo indeterminato.

Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il piano deve inoltre dimostrare, in forma analitica, la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.

Il piano aziendale in argomento, redatto da un tecnico abilitato del settore agricolo e forestale, nonché sottoscritto dall'imprenditore agricolo, dovrà essere inoltrato al SUA di AVEPA competente per territorio, cui compete la verifica della sussistenza dei requisiti minimi.

Il Piano aziendale si articola nei seguenti documenti:

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni, articolato nei seguenti quadri:  
Quadro A - Soggetto richiedente  
Quadro B – Natura dell'intervento (tipologia strutturale progettata)  
Quadro C – Dichiarazioni - Trattamento dei dati personali  
Quadro D – Riepilogo dati economici (reddito dell'azienda in euro o numero del BPOL)  
Quadro E – Delega
- Relazione tecnica dettagliata, a firma del tecnico abilitato, concernente la descrizione dell'azienda e degli interventi edilizi, residenziali o agricolo produttivi, che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione nonché dichiarazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti;
- Conto Economico (qualora necessario), a firma del responsabile aziendale e del tecnico abilitato.

Al Piano aziendale deve essere allegato:

- Progetto esecutivo delle opere da realizzarsi, nonché computo della superficie da vincolare, per i soli interventi con finalità residenziale; il progetto deve essere redatto in formato "dwg" o altro formato compatibile e composto in tre tavole: una prima tavola relativa all'inquadramento territoriale (riferimento alla CTR e alla mappa catastale, inquadramento urbanistico su PAT/PI/PRG); una seconda tavola relativa allo stato di fatto; una terza tavola relativa allo stato di progetto.

La certificazione concernente l'approvazione del piano aziendale da parte del SUA potrà essere rilasciata previa verifica amministrativa della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 44, nonché per gli investimenti con finalità agricolo-produttive della congruità tecnica dell'intervento edilizio in progetto, in relazione alle attività aziendali.

A tal fine l'ufficio si avvarrà degli elementi analiticamente rappresentati nel piano medesimo a giustificazione dell'intervento proposto, nonché di ogni altra informazione e/o risultanza ispettiva concernente il caso di specie.

In base a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00, il SUA effettuerà idonei controlli a campione (anche attraverso strumenti informatici o telematici) sulla veridicità di almeno il 5 % delle dichiarazioni sostitutive presentate, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.

Poiché il piano deve dimostrare analiticamente, per gli interventi con finalità agricolo-produttive, la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA – anche sulla scorta della documentazione progettuale – valuterà con particolare attenzione, come definito nel provvedimento di cui al punto 3, lett. d), comma 1, art. 50:

- la sussistenza del nesso funzionale con l'azienda, per quanto attiene le strutture destinate ad allevamento;
- il limite del rapporto di copertura, per quanto riguarda le strutture per la coltivazione, protezione o forzatura delle colture;
- il rapporto di connessione, per i manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la valorizzazione dei prodotti;
- la necessità ai fini dell'esercizio delle attività agricole nonché la idoneità tecnica e funzionale, delle rimanenti tipologie di intervento con finalità agricolo-produttiva.

Per quanto attiene al requisito concernente la redditività minima, l'ufficio competente, sulla scorta di quanto risultante dall'applicazione dei parametri convenzionali di redditività alla situazione produttiva aziendale o in alternativa, di quanto risultante dalla compilazione del "Conto Economico" utilizzando l'applicativo informatico BPOL, dopo aver preso atto della completa e corretta compilazione del

modello, confronterà il Reddito Netto calcolato per l'azienda in esame, con il reddito minimo definito nel provvedimento di cui al punto 1, lettera d), comma 1, art. 50, per la relativa zona altimetrica. Il piano deve contenere altresì il computo della superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione come risultante dal provvedimento della Giunta adottato ai sensi del punto 7, comma 1 dell'art. 50, qualora l'intervento riguardi l'edificazione di fabbricati ad uso abitativo.

Si sottolinea che operazione propedeutica per la corretta applicazione dei parametri di reddito convenzionale alla situazione produttiva aziendale e per la gestione delle comunicazioni da e verso l'AVEPA, è l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dell'imprenditore.

Al fine di consentire più idonee soluzioni tecnico-economiche, agli interventi edilizi già approvati dal competente SUA possono essere apportate variazioni di modesta entità che non ne alterino la natura (tipologia, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica) e le finalità; tali variazioni non sostanziali non richiedono necessariamente una nuova descrizione e motivazione degli interventi edilizi progettati da sottoporre al SUA e quindi non determinano la necessità di presentare un nuovo Piano aziendale. Diversamente, è necessario che il richiedente presenti una variante al Piano aziendale qualora vengano apportate modifiche al progetto originario approvato dal SUA che incidono sulla tipologia, finalità, funzionalità, dimensionamento e idoneità tecnica delle strutture progettate. Rientrano in quest'ultima fattispecie modifiche progettuali che comportino la non completa realizzazione degli interventi previsti dal Piano aziendale, secondo il programma temporale degli interventi riportato nel piano stesso; in tal caso, infatti, il SUA dovrà effettuare una nuova istruttoria per valutare la necessità, la congruità e funzionalità, nonché l'idoneità tecnica degli interventi residui rispetto a quelli originariamente assentiti.

Il Piano può essere inoltre modificato per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, o qualora intervengano le sotto elencate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del richiedente o di partecipante all'impresa;
- b. incapacità professionale di lunga durata del richiedente o di partecipante all'impresa;
- c. espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico.

Sempre al fine di consentire alle aziende agricole attive la realizzazione delle più idonee soluzioni tecniche, assicurando nello stesso tempo la semplificazione delle procedure autorizzative e un risparmio di costi per l'impresa agricola, è possibile la realizzazione di strutture di "completamento", collegate in modo diretto alla funzionalità delle strutture aziendali esistenti, senza la necessità di acquisire l'attestazione di approvazione del piano aziendale da parte del SUA.

Ci si riferisce, nello specifico:

- alle strutture di raccolta degli effluenti zootecnici palabili e non, dei volumi tecnici e delle connesse attrezzature, per i quali la normativa – tabella 1 dell'Allegato I al DM 7 aprile 2006 e ulteriori specifiche contenute nel decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e servizi per l'agricoltura n. 262 dell'8 luglio 2008, relativamente ai tacchini e ai polli da carne – detta i necessari riferimenti per il corretto dimensionamento degli interventi di cui sopra, o loro copertura;
- alle strutture di stoccaggio di insilati quali le "trincee silomais", platee e relativi silos verticali, o loro copertura;

- cabina elettrica;
- apparecchiature per la pesatura e il campionamento di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- viabilità aziendale e parcheggi;
- piazzale per carico e scarico di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- distributore aziendale di latte crudo;
- recinzione metallica per confinamento selvaggina allo stato brado, per il contenimento della fauna selvatica, per la protezione da predatori;
- platee per installazione depositi carburante e lubrificanti;
- piccole centrali termiche;
- sistemazioni idraulico agrarie (tombinature, fossi e scoline), e viabilità podereale connessa;
- impianti di distribuzione irrigua, compresi pozzetti;
- platee e piccoli manufatti per l'alloggiamento di centrali di pompaggio per l'irrigazione (riferite a concessioni di derivazione irrigua inferiori alla portata media di 6 lt/sec), nonché delle apparecchiature di filtraggio e di fertirrigazione;
- bacini e vasche di accumulo acqua irrigua (max. 5.000 mc), realizzati senza opere in muratura, e manufatti di prelievo;
- vasche, platee e impianti per il carico, il lavaggio e la preparazione dei mezzi per i trattamenti fitosanitari;
- impianti trattamento acque di lavaggio e acque di scarico;
- platee ed impianti di lavaggio e disinfezione mezzi (per allevamenti);
- vasche di accumulo realizzate senza opere in muratura e stazioni di pompaggio di impianti antincendio;
- impianti cooling, ventilatori con cuffie, impianti abbattimento polveri, torrini di ventilazione, tunnel essiccazione pollina, scrubber, a servizio di allevamento esistente;
- manufatti di modesta entità, da aggiungere a edificio esistente, quali: pensiline, tettoie, locali per quadri elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;
- piccoli locali, da aggiungere a edificio esistente, quali: ripostigli per minuterie necessarie alle attività di allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc. <sup>(2)</sup>

Limitatamente agli interventi sopra menzionati, realizzati a servizio di strutture agricole già esistenti, la valutazione circa la necessità di detti investimenti rimane in capo direttamente alle Amministrazioni comunali.

Nel caso di richiesta di permesso di costruire in sanatoria, in presenza di un intervento edilizio realizzato in parziale difformità rispetto al progetto autorizzato, non è richiesta l'approvazione del Piano aziendale qualora le difformità riscontrate siano di modesta entità.

A solo titolo esemplificativo, possono rientrare nel novero delle modifiche di modesta entità:

- difformità di sagoma in quanto l'edificio è stato costruito con limitati scostamenti rispetto alle dimensioni previste nel progetto approvato;
- murature dell'edificio di diverso spessore rispetto a quanto approvato, diversa struttura portante, diverse pendenze, diversi sporti delle coperture;
- l'edificio risulta un pò spostato rispetto il progetto approvato ;
- modeste differenze nelle dimensioni delle forometrie ;
- aggiunta all'edificio originario di manufatti di modesta entità quali pensiline, tettoie, locali per quadri elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;

---

<sup>2</sup> Decreto n. 56 del 18 aprile 2018 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, art. 44. Deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 e smi, Punto 2. "Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3". Aggiornamento e integrazione."

- aggiunta all'edificio originario di piccoli locali quali ripostigli per minuterie necessarie alle attività di allevamento, locali igienici - spogliatoio, celle frigo, etc.

Per tali fattispecie, infatti, l'Amministrazione comunale potrà esprimersi nel merito della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, a nulla rilevando l'espressione di un nuovo parere da parte del SUA di AVEPA.

Nel caso di richiesta di autorizzazione di costruzione di impianti di biogas si forniscono le seguenti indicazioni riguardo alla dimostrazione di connessione annua degli impianti di produzione di energia da attività agricola, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Al fine della verifica annuale del permanere del rapporto di connessione dell'impianto con l'attività agricola, l'azienda deve presentare al SUA, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del rapporto di connessione dell'impianto all'attività agricola; con ciò viene meno l'obbligo di presentare tutta la documentazione prevista nell'allegato B alla DGR n. 1391 del 19 maggio 2009 e normalmente dettagliata nella singola DGR di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di biogas.

L'AVEPA procede annualmente all'estrazione di un campione pari al 20% delle dichiarazioni sostitutive presentate nell'anno, attivando i controlli necessari sulla base di apposite procedure che saranno dalla stessa adottate.

Le aziende che non presentano la dichiarazione sopra indicata, sono obbligatoriamente sottoposte al controllo del mantenimento del rapporto di connessione.

Di seguito è riportato il modello di Piano Aziendale, i cui contenuti sono da considerarsi obbligatori, articolato in:

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni
- Relazione tecnica
- Conto Economico (qualora necessario)

Tale modello potrà subire le modifiche necessarie alla sua informatizzazione, attualmente in corso d'opera.

Di seguito vengono illustrate le modalità per l'inoltro del Piano aziendale al SUA e il rilascio dell'attestazione di approvazione del Piano aziendale, che tengono conto delle recenti normative che regolano i rapporti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, in particolare: del DPCM 22 luglio 2011, come recepito con deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2013, n. 1050, che prevede l'interlocuzione esclusivamente per via telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1 luglio 2013, e del DPR n. 160/2010 che individua negli Sportelli Unici delle attività produttive (SUAP), istituiti presso i Comuni, gli unici soggetti di riferimento per le imprese.

- Il Piano aziendale è inviato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) contestualmente alla domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto interventi destinati sia a strutture agricolo-produttive che a residenza, quale allegato obbligatorio della stessa; il SUAP provvede ad inoltrare il Piano aziendale allo Sportello Unico Agricolo (SUA) di AVEPA per l'espressione del parere di competenza, unitamente agli elaborati del progetto esecutivo delle opere da realizzarsi;
- i tempi e le modalità per la conclusione dell'istruttoria e il rilascio del relativo parere da parte del SUA di AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV - Procedimento ordinario, art. 7 - Procedimento unico.

Eventuali disposizioni attuative in ordine alla gestione delle pratiche sono assunte da AVEPA sentita la competente Struttura regionale.

# MODELLO DI PIANO AZIENDALE

 <b>REGIONE DEL VENETO</b>	 <small>agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura</small>	
<b>Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44</b> <b>PIANO AZIENDALE PER</b> <b>L'EDIFICABILITA' IN ZONA AGRICOLA:</b> <b>DATI RIEPILOGATIVI E DICHIARAZIONI</b>	SUA di:	
	per il tramite del SUAP di:	
spazio per firma e timbro del tecnico abilitato:	spazio riservato al protocollo:	

## QUADRO A – SOGGETTO RICHIEDENTE

### Dati identificativi dell'azienda

CUAA Codice fiscale:  Partita IVA:  C.C.I.A.A.:(PR/N.REA)

Natura giuridica:

Cognome o Ragione sociale:

### Domicilio o sede legale

Indirizzo e numero civico:

codice istat:  C.A.P.:  Comune:  Provincia:

telefono:  cell:  fax:  e-mail:

PEC:

### Ubicazione azienda, sede operativa (solo se diverso dal domicilio o sede legale):

Indirizzo e numero civico:

codice istat:  C.A.P.:  Comune:  Provincia:

telefono:  cell:  fax:  e-mail:

PEC:

### Dati identificativi del rappresentante legale/titolare dell'azienda:

Cognome:  Nome:

Codice fiscale:  Sesso:  Data di nascita:  Comune di nascita:

Indirizzo e numero civico:

codice istat:  C.A.P.:  Comune:  Provincia:

telefono:  cell:  fax:  e-mail:

PEC:

**QUADRO B – NATURA DELL' INTERVENTO**

<b>Tipologia:</b>				
		nuova costruzione	ampliamento	unità di misura
<input type="checkbox"/>	Abitazione			mc
<input type="checkbox"/>	Struttura agricolo-produttiva:			mq
	<ul style="list-style-type: none"><li>Struttura generica (stalla, punti vendita, ricovero attrezzi etc.)</li></ul>			mq
	<ul style="list-style-type: none"><li>Impianto produzione energia da fonti rinnovabili</li></ul>			mq

**Breve descrizione dell'intervento:**

**QUADRO C – DICHIARAZIONI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il sottoscritto:

 in qualità di: 

consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità degli atti e uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000 decadrà dai benefici eventualmente sostenuti,

**dichiara**

- di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla legge regionale 11/2004;
- di essere imprenditore agricolo titolare di azienda agricola in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 44 della legge regionale 11/2004;
- che il Fascicolo aziendale di cui all'anagrafe regionale nell'ambito del Settore Primario è aggiornato;
- di essere giovane agricoltore insediato da non più di 5 anni;
- che la redditività della propria azienda è almeno pari al valore minimo previsto dalla legge;
- che nella propria azienda sono regolarmente occupati familiari e/o addetti, come descritto nella Relazione tecnica;
- di essere a conoscenza di dover rispettare il vincolo di destinazione d'uso degli edifici oggetto di intervento;
- di essere a conoscenza di dover apporre un vincolo di non edificabilità sulla superficie aziendale risultante dal calcolo presente nella Relazione tecnica allegata alla presente domanda;

### autorizza

il trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, su supporto cartaceo e informatico esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della pubblica amministrazione. I dati conferiti potranno essere comunicati per adempimenti procedurali ad altri soggetti pubblici ed essere trattati anche per finalità statistiche.

Rispetto a tali dati, il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) con sede a Padova, in via N. Tommaseo n. 67, nella persona del Direttore.

Sottoscrizione resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

data:

firma:

Estremi di riconoscimento

tipo di documento:

n.:

### QUADRO D – RIEPILOGO DATI ECONOMICI

reddito dell'azienda (in euro):

numero BPOL:

### QUADRO E – DELEGA

Il sottoscritto:

in qualità di:

in base al co. 3bis, art. 38, del D.P.R. 445/2000 conferisce a:

cognome nome:	<input type="text"/>
codice fiscale:	<input type="text"/>
tel./cell.:	<input type="text"/>
e.mail/ PEC:	<input type="text"/>

- procura per la sottoscrizione con firma digitale della pratica, per presentazione telematica della pratica, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti la pratica presso l'indirizzo di posta elettronica del procuratore

firma del richiedente:

firma del delegato:

**Istruzioni per la compilazione della Domanda di approvazione del  
Piano aziendale per l'edificabilità in zona agricola**  
(legge regionale 23 aprile 2004 n° 11 art. 44)

**INTRODUZIONE**

Il Piano aziendale è costituita da:

- Dati riepilogativi e Dichiarazioni
- Relazione tecnica
- Conto Economico

Il modello **Dati riepilogativi e Dichiarazioni** è articolato nei seguenti quadri:

quadro A – dati identificativi del richiedente

quadro B – informazioni sull'intervento che il richiedente intende attuare

quadro C – dichiarazioni che si assume il richiedente;

Quadro D – Riepilogo dati economici (reddito dell'azienda in euro o numero del BPOL)

Quadro E – Delega

Elemento essenziale del piano aziendale è il codice fiscale del richiedente (per i soggetti, pubblici o privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca questo è definito anche come Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole- CUAA).

**Il modello Dati riepilogativi e Dichiarazioni è firmato dal richiedente e da un professionista iscritto ad un ordine professionale inerente la materia agro-forestale.**

**Quadro A - Soggetto Richiedente (dati identificativi del richiedente)**

Riquadro 1 – Dati identificativi dell'azienda

Indicare:

- a. CODICE FISCALE/CUAA,
- b. PARTITA IVA, e codice di attività così come risulta dal certificato di attribuzione del numero di partita IVA,
- c. codice di iscrizione al Registro delle imprese e al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) della Camera di Commercio,
- d. la ragione sociale o la denominazione (deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta senza punti), del richiedente.

Se il richiedente è una ditta individuale, il CODICE FISCALE è quello della persona fisica e va indicato il cognome (le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile) e nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM; per stato estero indicare EE).

Il codice della natura giuridica da riportare è quello indicato nella Tabella 1.

Riquadro 2 – Domicilio o Sede legale

Riportare i dati relativi al domicilio o alla sede legale del richiedente.

Riquadro 3 – Ubicazione azienda, sede operativa

Indicare l'ubicazione dell'azienda o della sede operativa (solo nel caso in cui risulti diversa dal domicilio o dalla sede legale del richiedente).

Nel caso di azienda agricola indicare la sede aziendale dell'Unità Tecnico Economica nel quale si intende realizzare il progetto presentato. Per Unità Tecnico Economica (UTE) si intende "... l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ... avente una propria autonomia produttiva." (articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503).

#### Riquadro 4 – Rappresentante legale/Titolare dell'azienda

Compilare il riquadro solo nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica. Riportare:

a. i dati anagrafici,

b. il CODICE FISCALE ed il recapito del rappresentante legale del soggetto richiedente.

#### **Quadro B – Natura dell'intervento** per il quale si richiede il parere

In tale riquadro è riportato l'elenco delle tipologie di interventi ammessi dalla LR n. 11/04.

Il richiedente deve barrare il campo riferito alla tipologia di intervento nel quale rientra il progetto per cui richiede il parere ed indicare i metri cubi o metri quadri relativa ad ogni tipologia di intervento di cui richiede il permesso alla costruzione.

#### **Quadro C – Dichiarazioni e trattamento dei dati personali**

Si deve indicare il cognome e nome del dichiarante, ovvero del titolare o del rappresentante legale del soggetto richiedente.

Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa all'anno solare precedente.

#### **Quadro D – Riepilogo dati economici**

Si deve indicare il reddito dell'azienda e il numero del BIPOL, se compilato.

#### **Quadro E – Delega**

Si deve indicare il cognome e nome, il codice fiscale, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica della persona alla quale il Richiedente intende conferire procura per la sottoscrizione con firma digitale e la presentazione telematica della pratica.

***Tabella 1 - CODIFICA NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE***

<b><i>Codice</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>	<b><i>Codice</i></b>	<b><i>Descrizione</i></b>
00	<i>Ditta individuale</i>	910	<i>Regione</i>
902	<i>Società di persone</i>	911	<i>Provincia</i>
903	<i>Società di capitali</i>	912	<i>Comune</i>
904	<i>Società cooperativa</i>	913	<i>Comunità montana</i>
905	<i>Consorzio di cooperative</i>	914	<i>Consorzio di comuni</i>
906	<i>Consorzi di tutela</i>	915	<i>Ente parco</i>
907	<i>Consorzi</i>	916	<i>Consorzio di bonifica e/o irrigazione</i>
908	<i>Associazione dei produttori</i>	917	<i>Altro ente pubblico</i>
909	<i>Associazioni senza scopo di lucro</i>	918	<i>Altro soggetto privato</i>



<b>ALLEVAMENTO BOVINI</b>	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
Vacche da latte	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
altre vacche	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
vitelli fino a 6 mesi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
vitelli da 6 a 12 mesi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bovini da 1 a 2 anni da macello	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bovini da 1 a 2 anni da allevamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bovini da 2 anni e più da macello	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
bovini di 2 anni e più da allevamento	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
tori	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale bovini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>ALLEVAMENTO OVICAPRINI</b>	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
pecore	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri ovini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
capre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri caprini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale ovicaprini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>ALLEVAMENTO EQUINI</b>	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
Equini con meno di 6 mesi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Equini con più di sei mesi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale equini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>ALLEVAMENTO SUINI</b>	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
Suini di peso inferiore a 20 kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Suini da ingrasso	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
lattonzoli	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
magroni	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Scrofe di peso > 50 kg	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
verri	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale suini	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>ALLEVAMENTO AVICOLI</b>	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
Polli da carne	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Galline ovaiole	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri avicoli	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri volatili	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale avicoli e volatili	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ALTRI ALLEVAMENTI	n. capi	peso medio a capo	durata ciclo allevamento	N° cicli per anno	peso vivo medio
conigli e madri (fattrici)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Api (n. arnie)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altre tipologie di allevamenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Descrizione dell'allevamento:

definizione dell'approvvigionamento di Unità Foraggiere; descrizione della gestione delle deiezioni e indicazioni sulla comunicazione di smaltimento/PUA.

**Attività connesse:**  sì  no

• **Attività di trasformazione**

PRODUZIONE	SAU (ettari, are, centiare)	Tn di trasformato/anno
Uva in vino	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Latte in burro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Latte in formaggio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altro (descrivere)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(Descrizione attività di trasformazione)

• **Attività agrituristica**

(Descrizione attività con indicazione dell'ammontare di ore dedicate all'attività agrituristica e individuazione dei fabbricati utilizzati a tal fine, come indicato nel vigente Piano agrituristico dell'azienda.)

• **Attività di prestazione di servizi**

(Descrizione attività svolte)

• **Altre attività connesse**

(Descrizione attività svolte)

**Impianti per la lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti**

(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto e solamente se non presenti in Fascicolo Aziendale)

tipo	anno costruzione	capacità di stoccaggio o di lavoro (prodotto lavorato /unità di tempo) (1)
Essiccatoio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impianti lavaggio ortaggi	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Celle frigo	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impianti confezionamento prodotti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altro (descrivere)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(1) indicare il valore e l'unità di misura Kw – m – mq – mc – hl – tn

**1c – Fabbricati e/o strutture per l'attività aziendale**

(Da compilare e descrivere solamente se non presenti in Fascicolo Aziendale)

tipo	anno costruzione	volume	superficie	descrizione	mappali vincolati (1)

(1) campo da compilare solo per le residenze: sussistenza di vincoli ex LR n. 24/1985 o LR n. 58/1978

(specificare e argomentare che nell'azienda non esistono edifici recuperabili ai fini richiesti dal presente piano, ovvero che sussistono limitatamente a ...).

**Organizzazione di vendita**

(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto)

**1d – Parco macchine**

(Da compilare e descrivere solo nel caso costituisca elemento di valutazione del progetto e se non presenti in Fascicolo Aziendale)

**Macchine semoventi:**

classe	sottoclasse	anno costruzione	potenza o capacità lavoro (1)	ingombro (mq)	titolo di possesso

(1) indicare il valore e l'unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

**Attrezzature:**

tipo	anno costruzione	capacità lavoro (1)	ingombro (mq)	titolo di possesso

(1) indicare il valore e l'unità di misura – Prodotto lavorato in t/unità di tempo

•

## 1e – Manodopera

Da compilare e descrivere.

(indicare il numero di persone, suddiviso tra uomini, donne e, dove richiesto, evidenziando i giovani (persone con età inferiore a 40 anni), per ciascuna categoria indicata.

Per gli “operai a tempo parziale” e gli “altri”, oltre al numero totale di persone, indicare il totale del numero di giornate/anno lavorate.

Le informazioni relative alla manodopera aziendale devono essere riferite alla dichiarazione INPS relativa all’anno solare precedente.)

	Unità lav. donna	di cui < 40 anni	Unità lav. uomo	di cui < 40 anni	totale	N° giornate anno
<b>Titolari:</b>	<input type="text"/>					
<b>Coadiuvanti:</b>						
tempo pieno	<input type="text"/>					
part time	<input type="text"/>					
<b>Operai:</b>						
tempo pieno	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
part time	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Altri:</b>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nell’azienda sono regolarmente occupati i seguenti familiari e/o addetti:

cognome e nome	posizione contributiva INPS numero	dal	in qualità di (*)	giornate/anno

(\*) familiare, socio, dipendente

## 2 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO

### 2a – Descrizione dell’intervento

(Con particolare attenzione alla dimostrazione del legame tra il volume delle attività aziendali e il dimensionamento degli interventi in progetto. Descrizione dei tempi e delle fasi di realizzazione. Indicazione del rapporto di copertura ottenuto rapportando la superficie coperta con la superficie del corpo aziendale in cui verrà costruito l’edificio. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza per l’individuazione del nesso funzionale tra allevamento ed azienda agricola e per la verifica del coefficiente di copertura per la realizzazione delle serre.

Per le serre inserire, nell’ambito della presente sezione, le schede descrittive di cui alla DGR n. 172 del 3 febbraio 2010, Allegato A.

Le superfici oggetto di intervento sono identificate nella maschera “dati catastali” del BPOL, mediante la spunta del campo “oggetto di investimento fisso”.)

### 3 – REDDITO AZIENDALE

#### 3a – Definizione della zona in cui ricade l'azienda

Contrassegnare con una X nel riquadro sottostante la zona in cui rientra l'azienda:

pianura  
collina  
montagna

#### 3b – Redditività aziendale

Riportare il reddito netto come ottenuto dalla compilazione del Conto Economico utilizzando l'apposito applicativo informatico o come risultante dall'applicazione della tabella dei parametri convenzionali di redditività da attività agricole, approvata con DGR n. 2113/2001 e s.m.i., da applicare agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole sulla base dei dati presenti nelle banche dati disponibili (archivi dell'Anagrafe regionale del Settore Primario e Fascicoli aziendali elettronici), integrati all'occorrenza con dati compilativi.

#### 3c – Deroghe al raggiungimento del reddito minimo

Indicare, barrando la casella corrispondente, la casistica che permette di derogare al limite del raggiungimento del reddito di riferimento:

- Interventi non connessi all'aumento della produzione ma resi obbligatori per il rispetto delle norme in materia di ambiente, igiene, benessere degli animali. (\*)
- Interventi realizzati da Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 "Riordino delle Regole", da fondazioni ed istituti nonché dagli enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati (art. 44, comma 2 ter).
- Impinati per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate realizzati da e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, possono realizzare in zona agricola (art. 44, comma 7 bis).

(\*) indicare gli estremi del provvedimento

**4 – CALCOLO DELLA SUPERFICIE AZIENDALE DA SOTTOPORRE A VINCOLO DI NON EDIFICAZIONE:**

$$\text{Superficie da vincolare} = \frac{\text{redditività minima}}{\text{Reddito netto dell'azienda (punto 3b)}} \times \frac{(\text{mc in progetto} + \text{mc esistenti})}{1.200} \times \text{superficie aziendale}$$

Le particelle catastali concorrenti alla formazione di tale superficie e per le quali si provvede alla costituzione del vincolo mediante apposito atto presentato alla conservatoria dei registri immobiliari sono le seguenti:

comune	foglio	numero particella	superficie (ettari)

Dette particelle sono libere da vincoli ex LR n. 24/1985 o LR n. 58/1978.

luogo:

data:

firma del tecnico abilitato:

firma del titolare dell'azienda:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44  
PIANO AZIENDALE PER L'EDIFICABILITÀ IN ZONA AGRICOLA

**CONTO ECONOMICO**  
(come approvato con DGR n. 2112/2011)

			ANNO		FONTE	
			IMPORTI			
			PARZIALI	TOTALE		
+	Ricavi da vendite dei prodotti	animali			Fatture, ricevute fiscali, corrispettivi, dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, UNICO), altre scritture contabili/registri (es. libro inventari, registro di magazzino, registro di cantina)	
		vegetali				
		prodotti trasformati				
+	Anticipazioni colturali e rimanenze finali					
-	Anticipazioni colturali e rimanenze iniziali					
+	Altri ricavi	agriturismo				
		altre attività connesse				
+	Premi ed integrazioni al reddito	premio unico				Titoli esercitati, Registro degli aiuti, domande di pagamento, risarcimenti per avversità naturali
		premi accoppiati				
		altri premi e indennità				
<b>PRODUZIONE = LORDA VENDIBILE</b>						
-	Costi di produzione	costi specifici			Fatture, ricevute fiscali, corrispettivi, dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP, UNICO), altre scritture contabili	
		altri costi				
<b>VALORE = AGGIUNTO LORDO</b>						
-	Salari e stipendi				Elenco dipendenti T.I. e T.D., CUD, vouchers, bollettini INPS, modello 770	
-	Oneri sociali					
-	Accantonamento TFR					
<b>MARGINE = OPERATIVO LORDO</b>						

		ANNO		FONTE
		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALE	
-	Ammortamenti e accantonamenti			Fascicolo aziendale, libro cespiti, dichiarazioni fiscali, fatture
=	<b>REDDITO OPERATIVO</b>			
+	Ricavi non caratteristici			Fatture, ricevute fiscali, contabilità IVA, dichiarazioni fiscali
-	Costi non caratteristici			
+	Interessi attivi			Piani di ammortamento, accrediti bancari, fatture, ricevute fiscali
-	Interessi passivi			
+	Proventi straordinari			
-	Oneri straordinari			
=	<b>RISULTATO LORDO</b>			
-	Imposte			
=	<b>REDDITO NETTO</b>			

### **Punto 3: Definizione di strutture agricolo-produttive.**

#### **PREMESSE**

Si ritiene, innanzitutto, opportuno richiamare quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "imprenditore agricolo".

L'articolo 2135 del codice civile (come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), in armonia con i più recenti indirizzi della Politica comunitaria in materia di agricoltura e sviluppo rurale (PAC), ha ampliato – nell'ottica della multifunzionalità, della diversificazione produttiva e dell'integrazione dei redditi aziendali – il novero delle attività che l'imprenditore agricolo può esercitare.

Infatti, in base alla vigente disciplina civilistica, per coltivazione del fondo, selvicoltura e per allevamento di animali, si intendono *"le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria allo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine."*

Di converso, si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo *"dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità"*.

In questo nuovo scenario di riferimento, il tradizionale concetto di "annesso rustico", come definito dalla previgente normativa regionale in materia (LR 58/78, LR 24/85) e dalle relative circolari applicative, si evolve nel più adeguato concetto di "struttura agricolo-produttiva", tra le cui finalità possono a pieno titolo rientrare la diversificazione delle attività dell'azienda, la tutela dell'ambiente naturale, la riconversione delle produzioni agricole che vanno ad affiancarsi alle più tradizionali attività finalizzate al miglioramento della qualità dei prodotti, alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.

Di conseguenza, si definiscono quali strutture agricolo-produttive, tutti i manufatti necessari per lo svolgimento delle attività agricole, o di loro specifiche fasi, come sopra definite.

A solo titolo esemplificativo, rientrano nel novero delle strutture agricolo-produttive, come individuate dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, le seguenti tipologie strutturali:

- strutture e manufatti per l'allevamento di animali o per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture;
- strutture per il ricovero di macchine ed attrezzature agricole, officine di manutenzione e magazzini utensili per lo svolgimento dell'attività agricola aziendale;
- manufatti ed impianti per il deposito e/o la conservazione delle materie prime (mangimi, lettimi, foraggi, imballaggi, fertilizzanti, prodotti veterinari e fitosanitari, ecc.);

- manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- strutture ed impianti per l'esposizione, la promozione, la degustazione e la vendita dei prodotti aziendali;
- strutture ed impianti aziendali per attività di ricezione con finalità ricreative, culturali e didattiche, comunque in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività aziendali;
- Locali da adibire ad uffici, mense, spogliatoi, servizi da utilizzarsi esclusivamente da parte di dipendenti dell'impresa agricola;
- opere ed impianti aziendali destinati all'approvvigionamento idrico ed energetico, alla regimazione delle acque, alla bonifica e alla viabilità;
- opere ed impianti destinati allo stoccaggio e/o trattamento delle deiezioni zootecniche e dei residui delle attività di trasformazione aziendali.

Questa articolazione non esclude la realizzazione di manufatti che combinino al loro interno più tipologie (ad esempio: stalla per bovini, con magazzino foraggi e mangimi e locale sosta latte, cantina per la lavorazione dell'uva, l'affinamento e la conservazione del vino, con locali per la degustazione e la vendita), né tantomeno la presenza contestuale in un unico corpo di fabbrica di locali destinati ad uso residenziale per l'imprenditore agricolo e di locali a destinazione agricolo-produttiva.

Non rientrano nell'ambito del novero delle strutture agricolo-produttive gli eventuali modesti manufatti, realizzati in legno, necessari per il ricovero degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare; la realizzazione di tali manufatti, ferme restando le specificazioni sopra riportate, è demandata agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti. Tali manufatti dovranno in ogni caso rispettare i vincoli di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, relativamente alle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame, che nonché le prescrizioni in materia di igiene e benessere degli animali.

E' in ogni caso indispensabile, anche in base a quanto previsto dalla lett. c), comma 4, dell'art. 44 delle legge regionale, che le strutture agricolo-produttive siano dimensionate in modo congruo e funzionale rispetto alle attività aziendali, risultino necessarie ai fini produttivi, nonché tecnicamente idonee.

La valutazione di siffatti requisiti, viene demandata dalla legge all'Ispettorato regionale per l'agricoltura, che in relazione alle distinte tipologie strutturali, verifica per:

- le strutture e manufatti per l'allevamento di animali, la sussistenza del nesso funzionale, tra l'allevamento medesimo e l'azienda agricola; qualora tale nesso non sussista, l'allevamento è da considerarsi "zootecnico-intensivo" e pertanto assoggettato alla disciplina contenuta nel provvedimento di cui al punto 5), lett. d), comma 1 dell'art. 50;
- le strutture per la coltivazione, la protezione o la forzatura delle colture, il limite del rapporto di copertura rispetto alla superficie complessiva del fondo di proprietà o disponibilità, fermo restando che le serre fisse volte alla protezione o forzatura delle colture possono essere installate senza i limiti stabiliti dal comma 6, dell'art. 44 delle legge regionale n. 11/04;

- i manufatti ed impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione o la valorizzazione dei prodotti, nonché per tutte le rimanenti tipologie, la sussistenza del rapporto di connessione, come definito dall'art. 2135 del c.c..

Per quanto riguarda la definizione del "*nesso funzionale*" tra l'allevamento e l'azienda agricola, deve essere innanzitutto precisato che la previgente normativa urbanistica regionale considerava agricole le attività di allevamento per le quali almeno il 25 % dei foraggi potesse derivare dal fondo rustico.

Tale criterio, correlato a quanto stabilito dal Ministero delle Finanze al fine di stabilire se la redditività aziendale fosse riconducibile ai soli redditi agrari od anche ai redditi d'allevamento, trovava sostanziale analogia con quanto disposto dalla regolamentazione comunitaria in materia strutturale.

Peraltro, la profonda evoluzione intervenuta in questi ultimi anni in materia di tecnologie per l'allevamento, legata alla maggiore sensibilità ambientale ed alla progressiva specializzazione e segmentazione della filiera, comportano la necessità di una ridefinizione del concetto di "*nesso funzionale*", al fine di collegarlo:

- all'utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della superficie del relativo corpo aziendale;
- alla capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli animali, tenuto anche conto - per talune tipologie d'allevamento - del quasi completo ricorso all'approvvigionamento esterno;
- alla esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni, anche su suoli non direttamente in conduzione dell'azienda, al fine di evitare impatti negativi sull'ambiente.

Conseguentemente, solo il soddisfacimento contestuale dei tre requisiti sopra riportati, nel rispetto degli indici parametrici riportati nell'allegata tabella che riguarda le principali categorie di animali in allevamento, consente il riconoscimento della sussistenza del nesso funzionale tra l'allevamento medesimo e l'azienda agricola.

Peraltro, al fine di consentire anche in futuro l'introduzione di eventuali nuove categorie di animali allevabili, nonché l'eventuale l'adeguamento degli indici parametrici all'evoluzione del progresso tecnico nel settore della zootecnia, si reputa opportuno prevedere, con decreto del dirigente regionale della competente Direzione politiche agroambientali e servizi per l'agricoltura, la possibilità di apportare alla tabella medesima i necessari aggiornamenti.

Per quanto riguarda invece il rapporto di connessione relativo ai manufatti ed agli impianti per la sosta, la prima lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la valorizzazione dei prodotti o la fornitura di servizi, il nesso funzionale sussiste, come definito dall'art. 2135 del c.c., qualora le attività medesime abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (> 50 %) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali o siano attuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Quanto sopra, anche in armonia con quanto previsto dalla vigente normativa fiscale in materia di redditi derivanti dalle attività agricole.

**Tabella 1 – Requisiti per il riconoscimento del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola.**  
(come modificata dal DDR n. 168 del 31 maggio 2007 e DDR n. 227 del 4 luglio 2007 )

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata Media del ciclo di produzione <sup>(1)</sup>	Unità foraggiere consumo annuale	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento <sup>(2)</sup> (%)	Quota minima approvvigionamento Unità foraggiere <sup>(3)</sup> (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) <sup>(c)</sup> zone non vulnerabili	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) <sup>(4)</sup> zone vulnerabili
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	50	20	2,5	1,2
Vitelloni		2.100	50	20	4	2
Manze		1.200	50	20	2,8	1,4
Vitelli	6 mesi	1.000	80	10	4	2
Suini da riproduzione		1.400	60	25	3,4	1,7
Suinetti	3 mesi	160	60	25	3,4	1,7
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	60	25	3	1,5
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	60	25	3	1,5
Polli e fagiani da riproduzione		59	85	15	1,5	0,7
Galline ovaiole		37	85	15	1,5	0,7
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	80	15	1,4	0,7
Polli da carne	3 mesi	19	85	15	1,4	0,7
Galletto	2 mesi	12	80	15	1,4	0,7
Tacchini da riproduzione		96	70	15	2	1
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	70	15	2	1
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	70	15	2	1
Anatre e oche da riproduzione		64	70	15	2	1
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	70	15	2	1
Faraona da riproduzione		29	70	15	1,4	0,7
Faraona	4 mesi	18	70	15	1,4	0,7
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	60	15	1,4	0,7
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	60	15	1,4	0,7
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	60	15	1,4	0,7
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	60	15	1,4	0,7
Conigli e porcellini d'india		43	90	20	2,4	1,2
Conigli e porcellini d'india da riproduzione	3 mesi	27	90	20	2,4	1,2
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	90	10	2,4	1,2
Volpi		230	40	15	2,4	1,2
Ovini e caprini da riproduzione		460	30	30	3,4	1,7
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	40	30	3,4	1,7
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li <sup>(*)</sup>		640	90	25	(5)	(5)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo		400	90	25	(5)	(5)

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata Media del ciclo di produzione <sup>(1)</sup>	Unità foraggiere consumo annuale	Rapporto massimo di copertura fabbricati uso allevamento <sup>(2)</sup> (%)	Quota minima approvvigionamento Unità foraggiere <sup>(3)</sup> (%)	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) <sup>(c)</sup> zone non vulnerabili	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate) <sup>(4)</sup> zone vulnerabili
q.li <sup>(*)</sup>						
Cinghiali e cervi		500	10	30	3,4	1,7
Daini, caprioli e mufloni		250	10	30	3,4	1,7
Equini da riproduzione		2.600	50	25	4,9	2,5
Puledri		1.000	50	25	4,9	2,5
Alveari		400	90	0	<sup>(6)</sup>	<sup>(6)</sup>
Lumache da consumo		400	25	20	<sup>(6)</sup>	<sup>(6)</sup>
Struzzi da riproduzione		350	30	25	2	1
Struzzi da carne		250	30	25	2	1
Cani		250	60	15	2,4	1,2
Bachi da Seta (per oncia di seme)	1 mese	35	80	20	<sup>(6)</sup>	<sup>(6)</sup>

(\*) Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto

<sup>(1)</sup> Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno

<sup>(2)</sup> Riferito al corpo aziendale ricadente in zona agricola (anche non contiguo a rimanenti ulteriori terreni e/o corpi costituenti l'azienda agricola) sul quale vengono realizzati i fabbricati e manufatti destinati all'allevamento

<sup>(3)</sup> Quale rapporto tra le Unità foraggiere teoriche producibili per ettaro (come risultanti dall'attribuzione dei terreni in conduzione dell'azienda, alle rispettive fasce di qualità catastale) e le Unità foraggiere di consumo annuale dei capi in allevamento

<sup>(4)</sup> Il computo degli ettari tiene necessariamente conto oltre che dei terreni dell'azienda direttamente in conduzione anche delle eventuali altre superfici asservite

<sup>(5)</sup> Provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per m<sup>2</sup> di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 l/sec

<sup>(6)</sup> Non significativo

#### **Punto 4: parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.**

##### **PREMESSE**

L'indagine epidemiologica effettuata nella recente epidemia di influenza aviaria ha evidenziato che il 25% dei focolai verificatisi è causata dalla vicinanza con allevamenti infetti (collegamento spaziale).

La vicinanza degli allevamenti avicoli, sensibili al virus influenzale, è un oggettivo fattore di rischio di diffusione dell'infezione. Questo fattore negativo può essere normalizzato unicamente attraverso disposizioni che regolino la costruzione di nuovi allevamenti, mentre gli altri fattori di rischio, così detti "gestionali" (mezzi di trasporto, collegamenti funzionali etc.) si possono controllare con la rigorosa applicazione di norme di biosicurezza, ossia le buone pratiche di allevamento.

Appare opportuno ricordare che le recenti epizootie sono state sostenute da ceppi virali H7 ed H5, che hanno le caratteristiche di essere mutageni, ossia la capacità di poter mutare da "non patogeni" (virus che causano danni quasi irrilevanti) ad altamente patogeni (virus che causano la morte dell'intero effettivo dell'allevamento) con la possibilità, già verificatasi, di interessare anche l'uomo.

La necessità di controllare ed eradicare la malattia ha comportato l'emanazione da parte dell'autorità regionale competente di rigorosi provvedimenti di polizia veterinaria, comprendenti l'abbattimento e la distruzione degli allevamenti infetti e sospetti di contaminazione, nonché la restrizione delle movimentazione degli animali. Tali misure hanno comportato per l'erario pubblico la spesa di circa 200 miliardi di vecchie lire per l'erogazione degli indennizzi per i danni diretti (abbattimenti e distruzione) ed indiretti (fermo aziendale).

E' stata inoltre approvata dalla Giunta Regionale un programma di rigenerazione del comparto avicolo che prevede tra le varie misure quella relativa al fermo aziendale programmato, provvedimento sanitario con il quale, secondo parametri di densità territoriale e numero di focolai accertati, è stato disposto il divieto all'introduzione di nuove partite di pulcini, inizialmente per circa 500.000 metri quadrati di allevamenti e più recentemente per circa 150.000 metri quadrati. Tutto questo tramite la corresponsione agli allevatori di un congruo indennizzo per mancata produzione.

I provvedimenti adottati hanno ottenuto finora il risultato di impedire l'insorgenza di nuovi focolai in Veneto, in un periodo di estremo rischio di diffusione dell'epidemia con la comparsa di numerosi episodi in estremo oriente e nel Nord America. Considerati i buoni risultati ottenuti è in fase di elaborazione la proposta di dismissione degli allevamenti nelle zone ad alta densità territoriale, conformemente all'articolo 36 della citata legge regionale.

##### **CONTENUTI OPERATIVI**

Appare quindi consequenziale, con quanto sopra evidenziato, la necessità, per i nuovi insediamenti zootecnici, di definire le distanze dagli allevamenti zootecnici preesistenti.

Per nuovi allevamenti s'intende la realizzazione di una nuova attività di allevamento avicolo e non l'ampliamento di una attività preesistente finalizzata a garantire un adeguato reddito aziendale (ampliamento di capannoni etc.).

Ciò premesso si formulano i seguenti parametri.

Tabella 1 – Distanze minime tra allevamenti

<b>Tipologia di allevamento</b>	<b>Distanza minima da altri allevamenti</b>	<b>Distanza minima da altri allevamenti in zone montane</b>
Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi	metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
Allevamenti avicoli da carne e allevamenti da selvaggina e galline ovaiole	metri 500 da allevamenti avicoli intensivi metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
Allevamenti suinicoli	metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

Non è consentita la costruzione di nuovi allevamenti di tacchini nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli dove è attuata la dismissione degli allevamenti di tacchini nell'ambito della realizzazione dei piani di assetto territoriali intercomunali o comunali eventualmente tramite l'applicazione di misure di credito edilizio.

E' inoltre opportuno sottolineare l'importanza dei suini nella possibile trasmissione dell'influenza aviaria all'uomo attraverso la generazione di stipiti virali riassortati. Per questo motivo è indispensabile prevedere che le aziende avicole non possano coesistere con aziende suine di tipo intensivo. Pertanto deve essere previsto il divieto della concessione di nuovi allevamenti avicoli per le aziende dove si allevano suini.

In deroga alle distanze minime di cui alla tabella 1, potrà essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti avicoli o suini applicando un metodo matematico di cui all'allegato, che consente la definizione di parametri per la valutazione di compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Il metodo si basa sull'utilizzo dei seguenti parametri che vanno a determinare la densità territoriale:

1. il numero degli allevamenti e la loro superficie accasabile (definita come numero di animali presenti ciclo);
2. distanza fra gli allevamenti della stessa specie o di specie affini (avicoli e suini).

La gestione del sistema sarà:

- centralizzata mediante l'approntamento di appositi strumenti e procedure basate su tecnologia GIS (Geographic Information System) e ad essa faranno riferimento le Ulss competenti sul territorio nel quale s'intende realizzare il nuovo allevamento;
- decentrata a livello ASL mediante l'utilizzo di tecnologia WEB-Services (internet) e applicativi GIS qualora il numero di richieste su base annua fosse consistente.

## **allegato al punto 4: parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.**

La legge regionale 23/04/2004, n° 11 "Norme per il governo del territorio", affida al Direzione per la prevenzione servizio sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecnica, l'incarico di definire i parametri sanitari e di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttive o l'ampliamento degli esistenti.

Il criterio utilizzato per la definizione dei parametri sanitari si basa sulla teoria scientifica elaborata nel 1911 da A.J. Thiessen sulla base delle analisi sviluppate nel 1850 da W. Dirichlet. I Poligoni di Thiessen si fondano su di un metodo matematico di interpolazione che, partizionando in modo univoco la superficie oggetto di analisi, definisce le diverse zone di influenza intorno a ciascuno di un insieme dei punti (che nel nostro caso sono il centroide relativo al fabbricato su cui vengono stabulati gli animali ovverosia l'allevamento). In altre parole viene definita la superficie di pertinenza di ciascun allevamento considerando la presenza degli allevamenti circostanti (in rapporto alle superfici di pertinenza degli allevamenti contermini).

L'applicazione del metodo suddetto per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo produttive o l'ampliamento degli esistenti, destinati all'allevamento ha come prerequisito la conoscenza di:

1. anagrafe aggiornata e completa degli insediamenti agricolo-produttivi;
2. accuratezza posizionale delle coordinate cartesiane relative al centroide del fabbricato in cui vengono stabulati gli animali;
3. la capacità produttiva di ciascun allevamento;
4. informazioni circa la consistenza del patrimonio zootecnico presente nei comuni nel raggio di 3Km oltre il confine del territorio della regione Veneto.

Per attuare la ripartizione della superficie regionale sono stati utilizzati i dati al momento in nostro possesso relativi all'anagrafica e alla georeferenziazione degli insediamenti, che per quanto riguarda gli allevamenti avicoli risultano essere sufficientemente attendibili, in quanto a seguito della recente epidemia di Influenza Aviaria vengono costantemente aggiornati e valicati. Per quanto riguarda le informazioni sulla consistenza del patrimonio zootecnico delle regioni Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna sarà necessario provvedere per l'acquisizione dei dati in tempi brevi.

Individuati gli allevamenti, il territorio di competenza è stato suddiviso in base al metodo dei poligoni di Thiessen. Per ciascun allevamento è stata poi calcolata la densità territoriale dei capi allevati in relazione alla superficie di pertinenza. E' stata graficamente rappresentata mediante una mappa tematica in cui la differente densità veniva associata ad una scala di colori. Il valore soglia che definirà il limite di compatibilità ambientale verrà stabilito dall'analisi della distribuzione della densità territoriale.

Lo studio della densità come elemento di analisi territoriale per le politiche sanitarie in ambito veterinario è già stato applicato nel corso della definizione delle aree altamente popolate per l'identificazione degli allevamenti avicoli da sottoporre a fermo produttivo. Le aree densamente popolate definite in base ad una funzione di interpolazione di tipo Kernel risultano sovrapponibili alle superfici a densità territoriale elevata definite con il metodo in oggetto.

La fase successiva di definizione della compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttive verrà effettuata simulando il posizionamento del nuovo ipotetico allevamento nel territorio. Il conseguente ricalcolo della densità territoriale del nuovo insediamento e degli allevamenti contermini determinerà la compatibilità ambientale della richiesta.

**Punto 5): modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto.**

**PREMESSE**

Fino al 2004 la normativa in materia di distanze degli allevamenti dagli insediamenti civili (DGR n. 7949/1989) era orientata ad evitare l'insorgere, sul territorio ed in particolare nelle vicinanze di centri abitati, di problemi di ordine ambientale a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti zootecnici intensivi. Per la definizione degli allevamenti zootecnico-intensivi, ai soli fini dell'applicazione della normativa urbanistico-edilizia, erano stati considerati il criterio della connessione funzionale con il fondo in coltivazione e le dimensioni assolute dell'allevamento: si erano pertanto inclusi tra gli allevamenti zootecnico-intensivi gli allevamenti privi di connessione funzionale con il fondo e gli allevamenti che, pur dotati della citata connessione funzionale, erano caratterizzati da un carico zootecnico superiore a determinati valori di peso vivo. L'opportunità di introdurre tali limitazioni era dettata, infatti, dall'esigenza di ridurre l'inquinamento dei terreni e delle acque, nonché la conflittualità legata alle esalazioni moleste spesso generate dagli allevamenti.

Nel confermare il complessivo impianto metodologico che aveva ispirato la stesura della DGR n. 7949/1989, nel corso dell'applicazione di tale specifica normativa, si è preso atto che, nella realizzazione degli allevamenti zootecnici, l'innovazione delle caratteristiche progettuali, produttive e tecnologiche, in molti casi, ha sensibilmente ridotto l'impatto ambientale generato da quest'ultimi; si era pertanto valutato necessario procedere al suo aggiornamento, al fine di recepire le modificazioni produttive e tecnologiche intervenute che, in molti casi, avevano sensibilmente ridotto l'impatto ambientale degli allevamenti.

Nell'allevamento zootecnico sono infatti numerose le attività che producono residui che incidono sulla qualità dell'ambiente, a partire dagli scarti della preparazione degli alimenti, ai rifiuti solidi, alle acque di lavaggio delle attrezzature, fino a giungere alle deiezioni animali, ovvero agli effluenti principalmente responsabili della produzione di odori. Altri impatti ambientali, come gli apporti di azoto e fosforo sul suolo e nelle acque superficiali e profonde, sono legati all'utilizzo agronomico degli effluenti e, in particolare, ad applicazioni eccessive rispetto alla capacità di asportazione delle colture.

In proposito, il miglioramento delle attività di allevamento esercitate negli insediamenti zootecnici intensivi può garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente. In particolare, l'adozione di misure preventive, attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD), consente di attuare la prevenzione e la riduzione dell'impatto generato dalle attività di allevamento, soprattutto se intensive, come previsto dalla Direttiva 96/61/CE, sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE.

Ciò risulta particolarmente importante, in quanto nel comparto agro-zootecnico la riduzione delle emissioni in atmosfera risulta meno controllabile rispetto agli altri settori, a causa delle intrinseche difficoltà che si riscontrano nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.

Tra le "buone pratiche agricole" da considerare a tutti gli effetti come MTD, in quanto migliorano il rendimento ambientale complessivo di un allevamento, sono da considerarsi in generale le buone pratiche di allevamento e di utilizzazione agronomica degli effluenti, oltre al risparmio nell'utilizzo di acqua ed energia. Anche le tecniche nutrizionali comportano benefici di ordine ambientale, in quanto aumentando la digeribilità della dieta animale, si riduce la quantità di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) nelle deiezioni.

Le "migliori tecnologie disponibili" per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento fanno invece riferimento all'insieme delle tecnologie e dei processi, sviluppati nel settore zootecnico, più efficaci per il raggiungimento di un alto grado di protezione dell'ambiente, che siano state ampiamente

sperimentate, ritenute valide tecnicamente ed economicamente, oltre che accessibili agli operatori del settore.

Le MTD che interessano principalmente il settore zootecnico al momento riguardano la riduzione delle emissioni di ammoniaca dagli allevamenti, i trattamenti aziendali degli effluenti, la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi e dallo spandimento agronomico.

Si è ritenuto, pertanto, necessario procedere alla ricognizione delle MTD e della potenziale capacità delle singole tecniche e/o buone pratiche nel ridurre la produzione di emissioni da parte degli allevamenti, tenendo conto delle tecniche di allevamento diffuse nelle diverse realtà territoriali diffuse nella Regione Veneto. In particolare, è stata tenuta in considerazione la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca di ciascuna tecnica di allevamento e gestione delle deiezioni, come già riportato nel documento dell'Unione europea denominato BRef (documento di riferimento delle MTD).

Su tali approfondimenti e dal confronto con le associazioni degli operatori zootecnici, nonché con gli esperti nelle materie zootecniche, si basa la revisione dei parametri per l'attribuzione dei punteggi agli insediamenti zootecnici (strutture per il ricovero degli animali, vasche raccolta liquame scoperte e concimaie aperte) al fine di determinare le distanze reciproche degli allevamenti dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali

L'art. 44 della legge regionale n. 11/2004, infatti, conferma la distinzione tra gli allevamenti in connessione funzionale con il fondo agricolo, definiti come "strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento", e quelli privi di tale connessione funzionale, rubricati come "allevamenti zootecnico-intensivi". In particolare l'art. 50, comma 1, lettera d, al punto 5 prevede che vengano indicate "le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto".

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, si individuano di seguito i criteri per la realizzazione degli allevamenti zootecnico-intensivi "in relazione alle tipologie costruttive e alla qualità e quantità di inquinamento potenziale", definendo le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, ad esclusione degli insediamenti produttivi (artigianali ed industriali), dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali. Tali criteri trovano riferimento nelle MTD e alle tecniche di allevamento applicate nei diversi settori di allevamento (che trovano sintetica illustrazione nell'Allegato al Punto 5), riportato in appendice al presente documento.

Nel contempo, si reputa necessario disporre l'applicazione delle distanze minime reciproche anche agli allevamenti annoverati quali "strutture agricolo-produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico, analogamente a quanto originariamente disposto dalla citata DGR n. 7949/1989, nonché ai manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

## **DEFINIZIONI**

***Nuovo allevamento:*** insediamento zootecnico agricolo-produttivo o intensivo realizzato ex-novo;

***Ampliamento:*** intervento di modifica di allevamento pre-esistente che determina un aumento del numero di capi allevabili;

***Adeguamento tecnologico:*** intervento di adeguamento degli insediamenti zootecnici esistenti che non comporta aumento della consistenza di allevamento, atto a migliorare l'impatto ambientale generato dai medesimi allevamenti con l'adozione di soluzioni tecniche considerate MTD o a queste assimilabili; in tale fattispecie ricadono anche gli interventi di adeguamento alle norme sul benessere animale, che possono comportare anche un aumento della superficie di allevamento. L'insediamento mantiene la qualifica di allevamento esistente.

**Riconversione:** intervento che comporta il cambio di utilizzazione di insediamenti zootecnici esistenti, con passaggio ad una diversa tipologia di allevamento, come individuata nella sotto riportata tabella 1 e articolata al successivo punto 4. Gli interventi di riconversione richiedono una verifica ex-novo al fine di un corretto inserimento nel territorio, pertanto sono equiparati ai nuovi allevamenti qualora l'intervento comporti il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori.

**Trasferimento:** intervento che comporta lo spostamento permanente dell'insediamento zootecnico esistente da un sito di allevamento (che viene ridotto di consistenza, ovvero dismesso o riconvertito) ad un altro sito di allevamento che viene attivato *ex novo* o ampliato come potenzialità o riconvertito ad altra specie; sono equiparati ai nuovi allevamenti nel caso di attivazione *ex novo*, di ampliamento della consistenza potenziale (espressa attraverso la tipologia dell'allevamento e del carico animale allevabile), o di riconversione con passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori.

**Vasca o concimaia coperta o chiusa:** tutte le strutture agricole-produttive destinate al deposito temporaneo degli effluenti zootecnici o dei materiali ad essi assimilati, comprese quelle finalizzate al trattamento termico e/o meccanico dei liquami, che risultano caratterizzate in forma "stabile" da manufatti e/o apprestamenti di copertura o chiusura di qualsiasi genere o tecnologia in grado di assicurare efficacemente, per tutta la durata del periodo di stoccaggio, l'assenza di infiltrazione e/o di contatto delle acque meteoriche con gli effluenti zootecnici. Tali strutture devono altresì concorrere alla limitazione della diffusione di odori.

Inoltre, al fine del calcolo delle distanze come di seguito determinate, viene stabilito che:

- l'allevamento è da considerarsi come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari da esso derivanti;
- la distanza minima è quella misurata reciprocamente tra il perimetro dell'allevamento (come sopra definito) e quello delle residenze civili sparse e concentrate e delle zone non agricole;
- per residenze civili sparse non aziendali si intendono gli edifici destinati a residenza ricadenti in zone urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela; sono invece esclusi i ruderi e i fabbricati residenziali non utilizzati da almeno 10 anni sulla base dei contratti di fornitura di energia elettrica;

## **CONTENUTI OPERATIVI**

1. La presente normativa si applica:

- ai nuovi allevamenti;
- agli ampliamenti, riconversioni, trasferimenti e adeguamenti tecnologici degli allevamenti preesistenti, secondo le specificazioni sotto indicate;
- alle strutture scoperte per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di nuova realizzazione;
- agli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse.

Non si applica, invece:

- alla costruzione di edifici funzionali ad allevamenti esistenti, diversi da quelli destinati alla stabulazione degli animali;
- agli interventi di adeguamento tecnologico e riconversione di allevamenti esistenti che non comportano il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio superiori;
- alla realizzazione di strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti;

In particolare le distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, calcolate secondo le modalità di seguito esposte, riguardano (cfr. Figura 1 e Figura 2):

- i nuovi allevamenti zootecnico-intensivi, ovvero gli allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola, come definiti dal provvedimento adottato dalla Giunta Regionale ai sensi del punto 3, lett. d, comma 1, art. 50 della legge regionale n. 11/04;
- i nuovi allevamenti agricolo-produttivi, che pur rispettando i requisiti di nesso funzionale di cui al punto precedente, superano in ambito aziendale il peso vivo medio riportato, per ciascuna tipologia d'allevamento, in tabella 1 come limite superiore della classe 1;
- gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti qualificati quali strutture agricolo-produttive per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta la perdita dei requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola;
- gli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti, sia di carattere intensivo che non intensivo, per i quali l'aumento del numero dei capi allevati comporta il passaggio in ambito aziendale, per ciascuna tipologia d'allevamento, da una classe dimensionale inferiore a una superiore, con riferimento alla tabella 1;
- i manufatti costituenti impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e biogas.

1.1 la realizzazione degli interventi sopra elencati dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità, al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici:

- nella realizzazione di nuovi allevamenti intensivi o di nuovi allevamenti agricolo-produttivi, nonché gli interventi di riconversione e trasferimento, devono, di norma, essere adottate scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle migliori tecniche disponibili considerate a basso impatto ambientale, per quanto attiene ai principali aspetti di allevamento: tipologie di stabulazione e di rimozione delle deiezioni; sistemi di stoccaggio e trattamento degli effluenti.
- nel caso di ampliamento di allevamenti pre-esistenti devono, di norma, essere adottate in tutto il complesso zootecnico, nuovo e pre-esistente, scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle migliori tecniche disponibili considerate a basso impatto ambientale (per quanto attiene le tipologie di stabulazione e di rimozione delle deiezioni e i sistemi di stoccaggio e trattamento degli effluenti).

Le distanze reciproche dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sono calcolate con riferimento all'intero complesso zootecnico. Infatti, la valutazione dell'insediamento zootecnico, esistente o in ampliamento, per quanto attiene la localizzazione sul territorio, deve essere ispirata a criteri di unitarietà aziendale che tengano conto dell'esistente ai fini della determinazione delle ricadute sulla popolazione in termini igienico-ambientali. Nel caso in cui gli interventi interessino solamente la parte in ampliamento del complesso zootecnico e non quella esistente, le sopra citate distanze vengono individuate sulla base delle condizioni medie ponderate dell'allevamento riferite al peso vivo allevato.

- nel caso di interventi di adeguamento tecnologico di allevamenti esistenti, le distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali, sono rimodulate in funzione della nuova tipologia di allevamento realizzata, ferma restando la possibilità degli allevamenti di continuare ad esercitare l'attività zootecnica se posti a distanze inferiori da quelle fissate dal presente documento.

1.2 Gli allevamenti esistenti, a condizione che risultino in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria e urbanistica – e, se dovuta, dell'autorizzazione integrata ambientale(AIA) – nonché siano inseriti nell'anagrafica dei Servizi veterinari, possono continuare ad esercitare l'attività zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate nel presente documento.

2. Al fine di correlare la determinazione delle distanze reciproche al concetto di inquinamento potenziale, vengono preliminarmente definite tre classi dimensionali (in termini di carico zootecnico) che tengono debito conto sia della specie allevata che del tipo di produzione ottenuta (tabella 1).

**Tabella 1** – *Suddivisione in classi dimensionali degli insediamenti zootecnici in funzione delle dimensioni e dell'inquinamento potenziale.*

<b>Classe</b>	<b>Allevamento</b>	<b>peso vivo medio inferiore a</b>
1	bovini	120 tonnellate
	suini	30 tonnellate
	ovicaprini	90 tonnellate
	equini	90 tonnellate
	avicoli	30 tonnellate
	conigli	20 tonnellate
	altri	20 tonnellate
<b>Classe</b>	<b>Allevamento</b>	<b>peso vivo medio</b>
2	bovini	da 120 a 360 tonnellate
	suini	da 30 a 120 tonnellate
	ovicaprini	da 90 a 360 tonnellate
	equini	da 90 a 360 tonnellate
	avicoli	da 30 a 120 tonnellate
	conigli	da 20 a 80 tonnellate
	altri	da 20 a 80 tonnellate
<b>Classe</b>	<b>Allevamento</b>	<b>peso vivo medio superiore a</b>
3	bovini	360 tonnellate
	suini	120 tonnellate
	ovicaprini	360 tonnellate
	equini	360 tonnellate
	avicoli	120 tonnellate
	conigli	80 tonnellate
	altri	80 tonnellate

3. Le distanze minime dai confini di proprietà, sono stabilite secondo la classificazione per classi dimensionali previste alla tabella 1.

Le distanze dai confini di proprietà, come riportate nella tabella 2, devono essere rispettate per le sole strutture per il ricovero degli animali, per le vasche di raccolta liquame scoperte e per le concimaie aperte; per gli altri edifici funzionali all'allevamento si adottano le distanze dai confini di proprietà definite dai PRG.

**Tabella 2** - Distanze minime dai confini di proprietà degli insediamenti zootecnici suddivisi per le diverse "classi numeriche"

classe numerica	distanza (metri)
1	15 m
2	20 m
3	25 m

4. Ai fini della definizione delle distanze reciproche dalle civili abitazioni non funzionali all'azienda (sono pertanto escluse la casa del conduttore, dei coadiuvanti familiari o del custode dell'allevamento) viene attribuito un punteggio sulla base delle seguenti tecniche di allevamento:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema pulizia | (max punti 50); |
| b) sistema di ventilazione                                       | (max punti 10); |
| c) sistema stoccaggio e trattamento delle deiezioni              | (max punti 40). |

**a. Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia (max punti 50):**

Nel caso di allevamenti con presenza di più tipologie di stabulazione contemporanea (es. scrofe gestazione + sale parto + svezzamento), l'attribuzione del punteggio dell'allevamento deve essere individuato ponderatamente tra le diverse tipologie in base ai pesi vivi allevati.

**ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI:**

**A) Vacche da latte**

Le tipologie di stabulazione sono state raggruppate in funzione del sistema (meccanico con raschiatore; mediante ricircolo di liquame chiarificato; mediante soglia di trascinamento) e della frequenza di allontanamento delle deiezioni (giornaliera o periodica).

<i>Tipologie di stabulazione</i>	<i>punti</i>
▪ stabulazione <u>fissa</u> su lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	
▪ stabulazione <u>libera su lettiera inclinata</u> + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno e allontanamento giornaliero del letame con mezzi meccanici (raschiatore)	<b>0</b>
▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> e <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	
▪ stabulazione <u>libera su lettiera permanente</u> (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + <u>zona di alimentazione</u> a pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)	
▪ stabulazione <u>libera su cuccette</u> con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + <u>corsia di smistamento</u> a pavimento pieno e allontanamento deiezioni con raschiatore e <u>zona di alimentazione</u> a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con soglia di trascinamento	<b>10</b>
▪ stabulazione <u>fissa</u> su lettiera o senza lettiera (materassino in gomma) + asporto delle deiezioni con ricircolo di liquame chiarificato	<b>30</b>
▪ stabulazione <u>libera su lettiera</u>	

### Tipologie di stabulazione

punti

permanente (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + zona di alimentazione a pavimento fessurato con allontanamento del liquame con ricircolo sotto fessurato di liquame chiarificato

- stabulazione libera su cuccette (con lettiera o materassino sintetico) + corsia di smistamento a pavimento pieno e pulizia con raschiatore + zona di alimentazione a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato
- stabulazione libera su cuccette (con lettiera o con materassino sintetico) + corsia di smistamento e zona di alimentazione a pavimento pieno o fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato.

## B) Bovini da carne e soggetti da rimonta per l'allevamento da latte

Le tipologie di stabulazione sono state raggruppate in funzione del sistema (meccanico con raschiatore; mediante ricircolo di liquame chiarificato; mediante soglia di tracimazione) e della frequenza di allontanamento delle deiezioni (giornaliera o periodica).

### Tipologie di stabulazione

punti

- stabulazione libera su lettiera inclinata o piana e asporto frequente deiezioni con mezzi meccanici. **0**
- stabulazione libera su grigliato e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite raschiatore meccanico. **10**
- stabulazione libera su grigliato e pulizia della vasca di raccolta con scarico continuo con soglia di tracimazione. **30**
- stabulazione libera su grigliato e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite ricircolo di liquame chiarificato. **40**
- stabulazione libera su lettiera e con asportazione delle deiezioni a fine ciclo. **40**
- stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse. **40**

## C) Vitelli a carne bianca

### Tipologie di stabulazione

punti

- stabulazione libera su grigliato con frequente pulizia della vasca di raccolta. **20**
- stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse. **50**

## ALLEVAMENTI SUINI:

### A) Allevamenti di suini in accrescimento/ingrasso – scrofe in attesa calore/gestazione

#### Tipologie di stabulazione – MTD

punti

- pavimento parzialmente fessurato con parte piena centrale convessa e fossa pareti svasate e vacuum **0**
- pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti inclinate e vacuum **0**
- pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore <sup>(1)</sup>
- pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori (qui pavimento fessurato con raschiatore e pulizia giornaliera) <sup>(2)</sup>
- pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e lettiera nella corsia esterna di defecazione con raschiatore **10**
- pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti verticali e vacuum **10**
- pavimento totalmente fessurato e vacuum con vasca sottogrigliato divisa in settori
- pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore <sup>(1)</sup>

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
▪ pavimento parzialmente fessurato e fossa stoccaggio a pareti verticali <sup>(2)</sup>	
▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> una o due volte al giorno con liquame areato in tubi e cunette senza stato liquido permanente	<b>30</b>
▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> da una a due volte al giorno con liquame <u>areato</u> in canali con strato liquido permanente	
▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> con liquame <u>non areato</u> in tubi e cunette senza stato liquido permanente	<b>40</b>
▪ pavimento parzialmente o totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> con liquame <u>non areato</u> in canali con strato liquido permanente	

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
▪ pavimento totalmente fessurato e fossa di stoccaggio sottostante	<b>70</b>

<sup>(1)</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

<sup>(2)</sup> MTD solo per le scrofe

## **B) Scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)**

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e bacinella di raccolta sottostante	
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante suddivisa in due parti per raccolta separata feci e urine	<b>0</b>
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e piano sottostante in pendenza per separazione feci e urine <sup>(1)</sup>	
▪ pavimento totalmente fessurato e vacuum <u>con fossa sottostante divisa in settori</u>	<b>10</b>
▪ gabbie con pavimento parzialmente grigliato e fossa con raschiatore <sup>(1)</sup>	
▪ gabbie con pavimento parzialmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio deiezioni a ridotta superficie emittente <sup>(1)</sup>	
▪ gabbie con pavimento totalmente fessurato e <u>ricircolo</u> con liquame chiarificato in cunette senza strato liquido permanente	<b>30</b>

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante di stoccaggio deiezioni	<b>70</b>

<sup>(1)</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

## C) Suini in post svezzamento

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
▪ box con pavimento parzialmente grigliato e fossa di raccolta a <u>pareti inclinate o verticali</u> con vacuum	
▪ box con pavimento parzialmente grigliato e raschiatore nella fossa sottostante	<b>0</b>
▪ box con pavimento parzialmente grigliato e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali e svuotamento a fine ciclo (ogni 8 settimane)	
▪ box o gabbie con pavimento parzialmente grigliato e vacuum	
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o grigliato con raschiatore <sup>(1)</sup>	
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o grigliato e vacuum	<b>10</b>
▪ gabbie con pavimento totalmente grigliato e piano sottostante in pendenza per separazione feci e urine	
▪ box con pavimento pieno e lettiera integrale (su tutta la superficie)	
▪ box con pavimento parzialmente fessurato o pavimento parzialmente grigliato e ricircolo liquame chiarificato e areato in cunette senza strato liquido	<b>30</b>
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o pavimento totalmente grigliato + ricircolo liquame chiarificato e areato in cunette o tubi senza strato liquido	
▪ box con pavimento parzialmente fessurato o pavimento parzialmente grigliato e ricircolo liquame <u>non chiarificato</u> e areato in cunette senza strato liquido	<b>40</b>
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato o pavimento totalmente grigliato + ricircolo liquame tal quale in cunette o tubi senza strato liquido	

<i>Tipologie di stabulazione – NO MTD</i>	<i>punti</i>
▪ box o gabbie con pavimento totalmente fessurato + fossa sottostante di stoccaggio deiezioni	<b>70</b>

<sup>(1)</sup> MTD solo per allevamenti esistenti

## ALLEVAMENTI AVICOLI:

### A) Galline ovaiole /avicoli da riproduzione:

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
▪ allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri (mediante insufflazione di aria con tubi forati o ventilazione a mezzo ventagli)	
▪ allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina in tunnel posto sopra le gabbie o esterni	<b>0</b>
▪ allevamento a terra su lettiera e con pavimento perforato con disidratazione della pollina nella fossa sottostante al fessurato mediante apposita ventilazione	
▪ allevamento a terra su lettiera con ventilazione forzata del ricovero	<b>15</b>
▪ allevamento in gabbie con nastri trasportatori sottostanti per la rimozione frequente della pollina umida verso uno stoccaggio esterno chiuso	<b>20</b>
▪ allevamento a terra su lettiera e grigliato e fossa di raccolta delle deiezioni con areazione forzata della pollina	<b>30</b>

<i>Tipologie di stabulazione – MTD</i>	<i>punti</i>
▪ allevamento con sistemi ad aviario	<b>40</b>

- allevamento in capannone a due piani (piano terra stoccaggio delle deiezioni, piano primo batterie di gabbie) **50**

*Tipologie di stabulazione – NO MTD*

*punti*

- allevamento in gabbia con sottostante fossa di stoccaggio prolungato **10**
- allevamento in gabbia con sottostante fossa di stoccaggio con raschiatore **70**
- a terra con lettiera e grigliato con fossa raccolta pollina tal quale

**B) Avicoli da carne allevati a terra:**

*Tipologie di stabulazione – MTD*

*punti*

- allevamento allo stato semibrado
- ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco **10**
- ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco **30**

*Tipologie di stabulazione – NO MTD*

*punti*

- ricoveri dove le strutture e la gestione non rispondono adeguatamente all'esigenza di mantenere l'ambiente interno nelle giuste condizioni di umidità, temperatura e ventilazione e, quindi, di contenimento delle emissioni di gas e polveri, e di salvaguardare, al contempo, il benessere animale e le performance produttive **70**

**ALLEVAMENTI DI CONIGLI:**

*Tipologie di stabulazione*

*punti*

- con accumulo esterno ed allontanamento giornaliero delle deiezioni **10**
- con accumulo interno e rimozione a fine ciclo delle deiezioni **50**

**ALTRI ALLEVAMENTI:**

**A) Equini:**

*Tipologie di stabulazione*

*punti*

- allo stato semibrado (capannine per il ricovero e recinti esterni) **0**
- allevamento stallino (su lettiera in box con recinti esterni) **10**

**B) Ovini/caprini:**

*Tipologie di stabulazione*

*punti*

- allo stato semibrado **0**
- allevamento su lettiera **10**
- allevamento su grigliato **20**

**C) Altro**

*Tipologie di allevamento*

*punti*

- allevamenti ittici **0**
- allevamenti di cinghiali, cervi, daini, ecc. **10**

**b. Sistema di ventilazione \_\_\_\_\_ (max punti 10):**

- punti 0: ventilazione forzata positiva (in compressione) o negativa (in depressione)
- punti 10: ventilazione naturale; movimentatori d'aria interni; (con esclusione degli allevamenti di bovini da latte e da carne, il cui punteggio è = 0)

**c. Sistema di stoccaggio delle deiezioni \_\_\_\_\_ (max punti 40):**

STOCCAGGIO DEIEZIONI

MATERIALI PALABILI

- punti 0: concimaia coperta
- punti 10: concimaia scoperta

MATERIALI NON PALABILI

- punti 0: vasca chiusa
- punti 10: vasca coperta senza arieggiatori
- punti 30: vasca scoperta
- punti 40: vasca coperta con arieggiatore

Le coperture possono essere rigide come coperchi o tetti, oppure flessibili tipo tende.

Rientrano nella categoria dei materiali palabili i letami da stabulazione su lettiera, le frazioni solide risultanti dalla separazione meccanica dei liquami, le polline di ovaiole sottoposte a processi di disidratazione nei ricoveri o fuori di essi, le lettiere di avicoli allevati a terra, e il compost.

5. Le distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola sono definite in funzione del punteggio risultante dall'applicazione del punto 4 come indicato nella tabella 3 (valori in metri) e della classe dimensionale come definita dalla tabella 1.

**Tabella 3** - Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola (valori espressi in metri).

	Classe dimensionale		
	1	2	3
<i>punteggio</i>			
0 - 30	100 m	200 m	300 m
31 - 60	150 m	300 m	500 m
> 60	200 m	400 m	700 m

6. Le distanze minime reciproche da residenze singole e concentrate sono definite rispettivamente dalle tabelle 4 e 5:

**Tabella 4** - Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparse (valori espressi in metri)

	Classe dimensionale		
	1	2	3
<i>punteggio</i>			
0 - 30	50 m	100 m	150 m
31 - 60	75 m	150 m	200 m
> 60	100 m	200 m	250 m

**Tabella 5** - Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri abitati) (valori espressi in metri)

	Classe dimensionale		
	1	2	3
<i>punteggio</i>			
0 - 30	100 m	200 m	300 m
31 - 60	150 m	250 m	400 m
> 60	200 m	300 m	500 m

7. In conformità a quanto disposto dai previgenti Atti di indirizzo, il primo ampliamento di centri zootecnici già esistenti realizzato facendo ricorso alle MTD, qualora comporti un aumento del numero di capi allevabili inferiore al 25% dell'esistente, non determina l'inserimento ex novo in classe dimensionale 1, ovvero il passaggio alla classe superiore.

7 bis. I Comuni potranno concorrere nella spesa sostenuta dagli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, anche tramite gli accordi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 11/2004.

8. Le distanze sopra definite sono reciproche, pertanto vanno rispettate in occasione della realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.

9. In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all'interno di un insediamento esistente, nonché quelli ricadenti in ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG) a nuovi insediamenti residenziali purché tra detti ambiti e l'allevamento sia interposto, anche parzialmente, un insediamento residenziale esistente.

Per "insediamenti esistenti" sono da intendersi quelli riconosciuti come tali dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG), a prescindere dalla loro destinazione urbanistica residenziale o produttiva; sono pertanto da ritenersi escluse da tale definizione le zone destinate dallo strumento urbanistico vigente a nuovi insediamenti e ad espansioni degli insediamenti esistenti. Rientrano, invece, tra gli insediamenti esistenti, i centri e i nuclei storici, le zone di completamento, i nuclei prevalentemente residenziali presenti nel territorio agricolo, individuati in sede di PAT quale "edificazione diffusa" e confermati dal PI quali zone edificate diverse dalle zone agricole (equivalenti, ad esempio, alle sottozone E4 o alle zone di completamento extra-urbane e/o periurbane dei PRG redatti ai sensi della LR 61/85).

9 bis. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche, comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato, anche tenuto conto di quanto esplicitamente previsto nel sopra richiamato punto 7 bis. Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

A tal fine, è opportuno chiarire che nel Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore devono essere riportati, oltre agli allevamenti in quanto elementi generatori di "vincolo", anche le fasce di rispetto (cioè le distanze minime reciproche) generate dai medesimi; tale dato deve inoltre essere aggiornato, perlomeno su base annua, in relazione alla situazione degli allevamenti, che può modificarsi nel tempo, con conseguente variazione o eliminazione della fascia di rispetto.


Rimane facoltà del Comune individuare nella tav. 1 – *Carta dei vincoli* del PAT, esclusivamente gli allevamenti – in quanto elementi generatori di "vincolo" – demandando al PI l'individuazione delle fasce di rispetto.

10. Nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del DM 10 settembre 2010, i manufatti costituenti gli impianti per la produzione di energia alimentati da biogas e da biomasse (digestore, vasca di caricamento delle biomasse, vasca di stoccaggio dell'effluente/concimaia), devono essere collocati ad una distanza minima dai confini di proprietà e dalle abitazioni, pari a quella individuata nella tabella 2, nonché nelle tabelle 4 e 5 in corrispondenza della classe di punteggio *0-30*:

- per la classe dimensionale 1 per gli impianti fino a 249 kW;
- per la classe dimensionale 2 per gli impianti di potenza compresa tra i 250 e i 999 kW,
- per la classe dimensionale 3 per gli impianti sopra i 1000 kW di potenza.


Il vincolo del rispetto delle distanze dalle abitazioni non riguarda la casa dei custodi/allevatori e/o eventuali altri fabbricati oggetto di convenzione ai fini dell'impiego dell'energia termica prodotta dall'impianto.

**Figura 1**



Applicabilità della normativa delle distanze nella realizzazione di nuovi allevamenti

**Figura 2**



Applicabilità della normativa Delle distanze negli ampliamenti di allevamenti esistenti fatta salva la deroga di cui al punto 7.

**Punto 6): le deroghe, per le aree di montagna, al divieto di edificare sopra i 1.600 metri di cui all'art. 44, comma 10.**

**PREMESSE**

La normativa vigente non consente la nuova edificazione nelle aree al di sopra dei 1.300 metri, fatta salva la realizzazione di malghe, rifugi e bivacchi alpini.

Appare opportuno, inoltre, prendere in esame per quanto riguarda il contesto rurale dei territori montani le poche ma esistenti aziende agricole per le quali si potrebbero rendere necessari interventi di ampliamento finalizzati a garantire tutte quelle azioni di miglioramento aziendale necessarie per una maggiore e più efficace produttività aziendale.

È peraltro opportuno specificare che, al fine della tutela paesaggistica e ambientale dei luoghi, gli interventi edificatori consentiti all'imprenditore agricolo per quanto riguarda il territorio rurale montano non devono costituire motivo per incrementare fenomeni di diffusione di edificazione sparsa sul territorio.

La normativa di deroga va comunque associata ad una serie di direttive finalizzate ad un corretto inserimento degli interventi nel contesto montano che sotto l'aspetto insediativo si caratterizza come esclusivo completamento degli insediamenti esistenti e, sotto l'aspetto formale, presuppone precise norme di progettazione architettonica in conformità alle caratteristiche insediative e tipologiche dei luoghi.

**MODALITA' OPERATIVE**

Per garantire la permanenza dell'attività agricola in zone particolarmente svantaggiate, anche ai fini del presidio e della tutela del territorio agricolo-montano, nelle sole aziende agricole il cui centro aziendale sia situato ad una altezza superiore a 1.600 metri sono consentiti, sempre al di sopra del livello altimetrico sopra richiamato, unicamente interventi in ampliamento degli edifici esistenti (residenze - strutture produttive), nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui all'art. 44 della L.R. 11/04.

In ogni caso, gli ampliamenti di cui trattasi dovranno integrarsi formalmente, per tipologie e materiali, con le strutture esistenti avendo particolare riguardo al contesto montano.

**Punto 7): la definizione dei parametri per la determinazione dell'ampiezza del fondo di pertinenza da vincolare ai sensi dell'articolo 45.**

**PREMESSE**

La legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", all'articolo 45 stabilisce che all'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

La norma prevede, altresì, che le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.

La definizione dell'ampiezza del fondo di pertinenza è demandata a specifico atto di indirizzo, in base a quanto previsto dal punto 7, lettera d), comma 1, dell'art. 50.

A tal fine, deve essere in primo luogo richiamato che la legge regionale riconosce il diritto all'edificazione, in zona agricola, esclusivamente in favore dell'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola contraddistinta dal possesso dei requisiti minimi di iscrizione all'Anagrafe regionale, occupazione regolare e permanente di addetti iscritti all'INPS, redditività uguale o superiore a valori di riferimento, e solo a condizione che gli interventi edilizi risultino funzionali all'attività agricola medesima.

Da questi presupposti discendono due distinte tipologie di vincoli relativi agli edifici realizzati dall'imprenditore in zona agricola.

Il primo riguarda la destinazione d'uso agricola degli edifici realizzati sia per la residenza della famiglia dell'imprenditore/i e/o di altri occupati regolari dell'azienda agricola, che per le strutture agricolo-produttive (articolo 45 comma 4).

Il vincolo di destinazione d'uso sorge all'atto del rilascio del permesso di costruire e viene iscritto in un registro fondiario, appositamente predisposto e aggiornato dal Comune e inserito nel PI in appendice ai documenti di cui all'articolo 17 comma 5.

La legge regionale inoltre prevede che all'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo, venga istituito - a cura del richiedente - sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Il comma 3 del medesimo art. 45 prevede l'adozione di uno specifico provvedimento che determini l'ampiezza del fondo di pertinenza.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate appare coerente che tale provvedimento, al fine di garantire la permanenza e l'insediamento in zona agricola di imprese contraddistinte da una adeguata redditività, tenga in giusta considerazione - anche ai fini e per gli effetti della superficie da vincolare - la redditività accertata con il piano aziendale, rispetto al requisito di reddito minimo, per zona altimetrica ed ordinamento produttivo, determinato dalla Giunta regionale.

Solo in tal modo, infatti, potrà essere tenuto in debito conto l'obiettivo principe di assicurare un'adeguata remunerazione all'impresa, a fronte di un'ampia ed alquanto diversificata redditività delle produzioni agricole e delle relative attività connesse, cooperando, contestualmente alla politica per la tutela e la salvaguardia del territorio agricolo e dello spazio rurale nonché per contrastare la frammentazione e polverizzazione aziendale.

Di conseguenza, per quanto attiene al profilo meramente computistico-procedurale, la superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione sarà la risultante della seguente formula.

Superficie da vincolare = ( redditività minima / reddito da situazione economica aziendale) X [( mc esistenti + mc in progetto)/ 1.200) X (superficie aziendale)]

Il calcolo verrà effettuato in apposita sezione del piano aziendale, indicando anche gli estremi catastali delle particelle costituenti stabilmente\* l'azienda che formano la superficie minima da sottoporre a vincolo di non edificazione.

Si precisa in ogni caso che dette particelle dovranno obbligatoriamente ricomprendere il mappale su cui inserire il fabbricato costruendo e progressivamente quelli più vicini al suddetto mappale, precisando altresì che sono consentiti eventuali ampliamenti con traslazione del vincolo nel rispetto delle modalità di cui sopra.

In ogni caso, in analogia con quanto disposto dalla previgente disciplina, la superficie minima da vincolare non potrà essere inferiore a 10.000 mq.

Il Comune, ad avvenuta trascrizione nel registro fondiario, anche a mezzo di modalità telematica, comunica all'IRA i dati catastali delle particelle vincolate, al fine della registrazione nell'anagrafe regionale del settore primario.

---

\* condotta in proprietà o con contratto di affitto di durata almeno decennale al momento della presentazione del piano; in quest'ultimo caso deve essere allegata anche esplicita dichiarazione di assenso al vincolo del proprietario delle particelle coinvolte.